

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 289

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
7 novembre 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 1297/2007 della Commissione, del 6 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti- coli	1
★ Regolamento (CE) n. 1298/2007 della Commissione, del 6 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 900/2007 al fine di operare una distinzione fra i paesi terzi e i territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità	3
★ Regolamento (CE) n. 1299/2007 della Commissione, del 6 novembre 2007, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo (Versione codificata)	4
★ Regolamento (CE) n. 1300/2007 della Commissione, del 6 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici	8
★ Regolamento (CE) n. 1301/2007 della Commissione, del 6 novembre 2007, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I e IIb per le navi battenti bandiera polacca	10

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2007/714/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 30 ottobre 2007, recante nomina di un membro italiano e di un supplente italiano del Comitato delle regioni** 12

2007/715/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 30 ottobre 2007, recante nomina di un membro tedesco del Comitato economico e sociale europeo** 13

Commissione

2007/716/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2007, che stabilisce misure transitorie relative ai requisiti strutturali per taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte della Bulgaria previsti dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 [notificata con il numero C(2007) 5238] ⁽¹⁾**..... 14

2007/717/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 31 ottobre 2007, che istituisce un gruppo d'esperti in materia di fatturazione elettronica** 38

2007/718/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro [notificata con il numero C(2007) 5452] ⁽¹⁾**..... 45

2007/719/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 novembre 2007, che fissa, per la campagna 2007/2008, le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 5293]**..... 59



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1297/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai

paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	80,2
	MK	52,6
	TR	65,0
	ZZ	65,9
0707 00 05	JO	196,3
	MA	47,2
	MK	70,4
	TR	118,7
	ZZ	108,2
0709 90 70	MA	83,1
	TR	83,1
	ZZ	83,1
0805 20 10	MA	94,2
	ZZ	94,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	39,1
	TR	101,1
	UY	82,7
	ZZ	74,3
0805 50 10	AR	83,9
	TR	96,4
	ZA	54,0
	ZZ	78,1
0806 10 10	BR	246,5
	TR	125,5
	US	254,7
	ZZ	208,9
0808 10 80	AR	81,9
	AU	183,7
	CA	92,0
	CL	86,0
	MK	30,6
	US	99,1
	ZA	92,9
	ZZ	95,2
0808 20 50	AR	49,2
	CN	77,8
	TR	133,6
	ZZ	86,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1298/2007 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 900/2007 al fine di operare una distinzione fra i paesi terzi e i territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008, ⁽²⁾ apre una gara permanente per la fissazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer, le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia ⁽³⁾, il Montenegro e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (2) Per evitare errori di interpretazione circa lo stato giuridico di tali destinazioni, occorre distinguere fra paesi terzi e territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 900/2007.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 900/2007, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È aperta una gara permanente per la fissazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto:

- a) paesi terzi: Andorra, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia ^(*) e Montenegro;
- b) territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le Isole Færøer e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

Durante il periodo di validità della gara permanente di cui al primo comma si procede a gare parziali.

^(*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in forza della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007 (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26.

⁽³⁾ Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in forza della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

REGOLAMENTO (CE) N. 1299/2007 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2007
relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo
(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17,

1. Le norme comuni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1952/2005 sono stabilite per iscritto. Esse comprendono come minimo:

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

a) in materia di produzione:

i) disposizioni circa l'impiego di una o più varietà determinate in sede di rinnovo delle piantagioni o di creazione di nuove piantagioni;

ii) disposizioni circa il rispetto di determinate pratiche colturali e delle misure di protezione dei vegetali;

iii) disposizioni in merito alla raccolta, all'essiccazione e se del caso, al condizionamento;

(2) Le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005 per il riconoscimento di un'associazione di produttori di luppolo comportano in particolare l'applicazione di norme comuni di produzione e di immissione sul mercato al primo stadio di commercializzazione così come la giustificazione di un'attività economica sufficiente. È necessario precisare tali condizioni.

b) in materia di immissione sul mercato, soprattutto per quanto attiene alla concentrazione e alle condizioni dell'offerta:

i) disposizioni generali che disciplinano le vendite effettuate dall'associazione;

(3) Per assicurare una certa uniformità della procedura amministrativa, occorre regolare taluni particolari riguardanti la domanda, la concessione e il ritiro del riconoscimento.

ii) disposizioni circa i quantitativi che i produttori sono autorizzati a vendere in proprio, nonché disposizioni che disciplinano tali vendite.

(4) Per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati è utile prevedere la pubblicazione all'inizio di ogni anno civile della lista delle associazioni che sono state riconosciute nel corso dell'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato ritirato durante lo stesso periodo.

2. Per prima fase di commercializzazione si intende la vendita al commercio all'ingrosso o alle industrie utilizzatrici da parte di un singolo produttore del luppolo da lui prodotto, oppure, da parte di un'associazione, del luppolo prodotto dai suoi membri.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

Articolo 2

1. Per ottenere il riconoscimento l'associazione di produttori deve comprendere almeno 60 ettari di superfici e almeno 7 produttori.

Per quanto riguarda la Grecia il numero minimo di ettari è limitato a 30.

⁽¹⁾ GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1; rettifica nella GU L 317 del 3.12.2005, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1972, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3858/87 (GU L 363 del 23.12.1987, pag. 27).

⁽³⁾ Cfr. allegato I.

2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005, uno Stato membro può essere autorizzato, a sua richiesta, a riconoscere un'associazione con meno di 60 ha di superfici registrate, se queste sono situate in una regione di produzione riconosciuta di almeno 100 ha.

Articolo 3

Nel richiedere il riconoscimento devono essere presentati i seguenti documenti e informazioni:

- a) lo statuto;
- b) l'indicazione delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto dell'associazione;
- c) la specificazione delle attività che giustificano la domanda di riconoscimento;
- d) la prova che le disposizioni di cui all'articolo 2 sono rispettate.

Articolo 4

1. Gli Stati membri decidono la concessione del riconoscimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

2. Il riconoscimento di un'associazione di produttori viene revocato qualora i requisiti per il riconoscimento non siano più soddisfatti ovvero il riconoscimento sia fondato su indicazioni erranee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.

Se l'associazione lo ha ottenuto o ne beneficia con mezzi fraudolenti, il riconoscimento è revocato con effetto retroattivo.

3. Gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto delle condizioni del riconoscimento da parte delle associazioni riconosciute.

Articolo 5

1. Quando uno Stato membro accorda, rifiuta, ovvero revoca il riconoscimento a un'associazione, ne informa la Commissione nel termine di due mesi dalla comunicazione della decisione al richiedente, indicando i motivi del rigetto di una domanda o della revoca del riconoscimento.

2. All'inizio di ogni anno civile la Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'elenco delle associazioni riconosciute nell'anno precedente nonché di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso periodo.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1351/72 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

José Manuel BARROSO

Il presidente

ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione	(GU L 148 del 30.6.1972, pag. 13)
Regolamento (CEE) n. 2564/77 della Commissione	(GU L 299 del 23.11.1977, pag. 9)
Articolo 21 e allegato I, sezione II, B, lettera e), dell'atto di adesione del 1979	(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 77)
Regolamento (CEE) n. 2591/85 della Commissione	(GU L 247 del 14.9.1985, pag. 12)
Regolamento (CEE) n. 1323/86 della Commissione	(GU L 117 del 6.5.1986, pag. 12)
Regolamento (CEE) n. 3858/87 della Commissione	(GU L 363 del 23.12.1987, pag. 27)

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1351/72	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva	Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), frase introduttiva
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) aa)	Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) i)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) bb)	Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) ii)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) cc)	Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) iii)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva	Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) aa)	Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) i)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) bb)	Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) ii)
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) cc)	—
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1, prima frase	Articolo 2, paragrafo 1, primo comma
Articolo 2, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2, prima frase	Articolo 4, paragrafo 2, primo comma
Articolo 4, paragrafo 2, seconda frase	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma	—
Articolo 5	—
Articolo 6	Articolo 5
—	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
—	Allegato I
—	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 1300/2007 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V, parte B, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di derogare al tenore massimo di acidità volatile per talune categorie di vini.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione ⁽²⁾ fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, in particolare per quanto riguarda i tenori massimi totali di acidità volatile dei vini. In particolare, secondo il disposto dell'articolo 20, i vini che beneficiano di deroghe sono elencati nell'allegato XIII del medesimo regolamento.
- (3) Alcuni v.i.q.p.r.d. spagnoli e il v.q.p.r.d. italiano «Alto Adige», che sono elaborati secondo metodi particolari e hanno un titolo alcolometrico volumico totale superiore

a 13 % vol, presentano di norma un tenore di acidità volatile superiore ai limiti massimi stabiliti nell'allegato V, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ma comunque inferiore a 35 o 40 milliequivalenti per litro, secondo i casi. Tali vini devono essere pertanto aggiunti all'elenco di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/2007 (GU L 132 del 24.5.2007, pag. 3).

ALLEGATO

L'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue.

1) La lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per i vini italiani:

i) a 25 milliequivalenti per litro per:

— i v.l.q.p.r.d. "Marsala",

— i v.q.p.r.d. "Moscato di Pantelleria naturale", "Moscato di Pantelleria" e "Malvasia delle Lipari",

— i v.q.p.r.d. "Colli orientali del Friuli" accompagnati dall'indicazione "Picolit",

— i v.q.p.r.d. e i v.l.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere una o più delle seguenti designazioni: "vin santo", "passito", "liquoroso" e "vendemmia tardiva", eccetto i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine "Alto Adige" e recanti una o più delle designazioni "passito" e "vendemmia tardiva",

— i vini da tavola con indicazione geografica che soddisfano i requisiti per ottenere una o più delle seguenti designazioni: "vin santo", "passito", "liquoroso" e "vendemmia tardiva",

— i vini da tavola ottenuti dalla varietà "Vernaccia di Oristano B" raccolta in Sardegna, che soddisfano i requisiti per ottenere la designazione "Vernaccia di Sardegna";

ii) a 40 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine "Alto Adige" e recanti una o più delle designazioni "passito" e "vendemmia tardiva";».

2) La lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) per i vini originari della Spagna:

i) a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la designazione "vendimia tardía";

ii) a 35 milliequivalenti per litro per:

— i v.q.p.r.d. ottenuti da uve stramature aventi diritto alla denominazione di origine "Ribeiro",

— i v.l.q.p.r.d. recanti la designazione "generoso" o "generoso de licor" e aventi diritto alle denominazioni di origine "Condado de Huelva", "Jerez-Xerez-Sherry", "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda", "Málaga" e "Montilla-Moriles";».

REGOLAMENTO (CE) N. 1301/2007 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2007****recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I e IIb per le navi battenti bandiera polacca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2007.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2**Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

ALLEGATO

N.	64
Stato membro	Polonia
Stock	COD/1/2B.
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	zone I e IIb
Data	15.10.2007

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 2007

recante nomina di un membro italiano e di un supplente italiano del Comitato delle regioni

(2007/714/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE, recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006-25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla fine del mandato della sig.ra SCAGNI e un seggio di supplente è divenuto vacante in seguito alla fine del mandato del sig. TECCE,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a) quale membro:

— la sig.ra Marta VINCENZI, sindaco del comune di Genova,

b) quale supplente:

— il sig. Paolo CARRAZZA, consigliere comunale del comune di Roma.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 30 ottobre 2007****recante nomina di un membro tedesco del Comitato economico e sociale europeo**

(2007/715/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la candidatura presentata dal governo tedesco,

previa consultazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2006/524/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri cechi, tedeschi, estoni, spagnoli, francesi, italiani, lettoni, lituani, lussemburghesi, ungheresi, maltesi, austriaci, sloveni e slovacchi del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾, il Consiglio ha nominato i membri tedeschi del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2006 al 20 settembre 2010.

- (2) Un seggio di membro tedesco del summenzionato Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Heiko STEFFENS,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Gerd BILLEN, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Heiko STEFFENS per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2010.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA

⁽¹⁾ GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30. Decisione modificata dalla decisione 2007/622/CE, Euratom (GU L 253 del 28.9.2007, pag. 39).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2007

che stabilisce misure transitorie relative ai requisiti strutturali per taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte della Bulgaria previsti dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004

[notificata con il numero C(2007) 5238]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/716/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

garia solo se sono stati ottenuti in uno stabilimento di trasformazione indicato nell'allegato della decisione 2007/31/CE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2007/31/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽³⁾. Tali prodotti possono essere spediti dalla Bul-

(2) L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha effettuato una missione in Bulgaria dal 22 al 27 aprile 2007 allo scopo di valutare la situazione degli stabilimenti di trasformazione. Le autorità bulgare hanno dimostrato che dispongono ora della capacità e delle risorse per valutare gli stabilimenti correttamente ai fini dell'approvazione per il commercio intracomunitario e che hanno risolto i precedenti problemi di controllo. La decisione 2007/31/CE deve pertanto essere abrogata.

(3) Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽⁴⁾ e il regolamento (CE) n. 853/2004 prevedono determinati requisiti strutturali per gli stabilimenti che rientrano nel loro campo d'applicazione.

(4) In Bulgaria alcuni stabilimenti dei settori della carne e del latte hanno bisogno di più tempo per conformarsi ai requisiti strutturali pertinenti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004. Di conseguenza, i requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo II, e al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III, e sezione V, capitolo I, non devono essere applicati agli stabilimenti elencati nell'allegato della presente decisione fino al 31 dicembre 2009, ferme restando determinate condizioni.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 8 del 13.1.2007, pag. 61. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/586/CE (GU L 220 del 25.8.2007, pag. 22).

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

- (5) Finché questi stabilimenti saranno in transizione, i prodotti da essi provenienti potranno solo essere immessi sul mercato nazionale o utilizzati per un'ulteriore trasformazione in stabilimenti bulgari in transizione. Per poter controllare che i prodotti di tali stabilimenti siano commercializzati e immessi unicamente sul mercato nazionale, i prodotti devono recare un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004, che deve essere comunicato agli altri Stati membri.
- (6) La Bulgaria deve garantire il graduale allineamento ai requisiti strutturali pertinenti, secondo un piano di miglioramento approvato dalla competente autorità veterinaria nazionale per ciascuno stabilimento. Il piano deve comprendere un elenco di tutte le carenze e la data prevista per la loro correzione. La Bulgaria deve garantire che potranno continuare a operare solo gli stabilimenti che risultano pienamente conformi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2009.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo II, e al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III, e sezione V, capitolo I, non si applicano agli stabilimenti elencati nell'allegato della presente decisione fino al 31 dicembre 2009.

Articolo 2

1. I seguenti prodotti possono solo essere immessi sul mercato nazionale o utilizzati per un'ulteriore trasformazione negli stabilimenti elencati nell'allegato:

- a) i prodotti provenienti dagli stabilimenti elencati nell'allegato;
- b) i prodotti provenienti dagli stabilimenti integrati per la carne e il latte, una parte dei quali è elencata nell'allegato.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono recare un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.

3. La Bulgaria notifica i bolli sanitari o i marchi di identificazione utilizzati per i prodotti di cui al paragrafo 1 alla Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 3

La decisione 2007/31/CE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti di trasformazione della carne

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
1.	BG 0101001	„Melnichen kombinat Rila STH“ AD	gr. Blagoevgrad ul. „V. Levski“ 56
2.	BG 0101003	ET „Saray-73-Georgi Belezhev“	gr. Razlog Promishlena zona „Zapad“
3.	BG 0101009	ET „Livela-Dimitar Andonov“	s. Pokrovnik obl. Blagoevgrad
4.	BG 0101010	ET „Kostadin Hadzhimargaritov -KOM-H- Antoniya Hadzhimargaritov“	gr. Petrich mestnost Byalata cheshma
5.	BG 0201008	ET „Sevikon“	gr. Burgas ul. „Knyaz Boris I“ 89A
6.	BG 0201010	ET „Dinadeks DN-76“	gr. Burgas ul. „Industrialna“ 1
7.	BG 0201011	SD „K § K-Atanasov i Enchev“	gr. Burgas zh. k. Miladinovi bl. 57 vh. B
8.	BG 0201014	ET „Kristof“	s. Banevo obl. Burgas
9.	BG 0201019	ET „Viatex-V. Slavov“	gr. Sungurlare ul. „Tundzha“ 7
10.	BG 0201027	„KEI DZHI“ OOD	s. Rusokastro obsht. Kameno
11.	BG 0201030	ET „GIDA“	gr. Burgas kv. „Lozovo“ ul. „Treti mart“ 15
12.	BG 0201032	„Hidropont-M“ EOOD	s. Debelt obl. Burgas
13.	BG 0301013	EOOD „Haiklas Treiding“	s. Kamenar
14.	BG 0301014	ET „Valeria-94“	s. Kamenar obl. Varna
15.	BG 0301015	ET „Ingiliz“	s. Shkorpilovtsi obl. Varna
16.	BG 0301017	ET „ALEKS-83 Aleksandar Dimov“	s. Lyuben Karavelovo obl. Varna
17.	BG 0301018	ET „Rekardi-Svetoslav Dobrev“	gr. Dolni Chiflik Promishlena zona
18.	BG 0401010	„Bilyana“ OOD	s. B. Slivovo obsht. Svishtov
19.	BG 0401012	„Polikomers-SG“ EOOD	s. Shemshevo obsht. V. Tarnovo
20.	BG 0401025	„Elenski maystori“ EOOD	gr. Elena ul. „Treti mart“ 15
21.	BG 0501002	„M. P. Manolov“ OOD	gr. Dunavtzi
22.	BG 0601001	„Ivagus“ EOOD	gr. Vratsa Krivodolsko shose
23.	BG 0601014	ET „M. M. – Milko Minov“	s. Tarnak ovl. Vratsa
24.	BG 0701001	„Cheh – Yosif Novosad“ OOD	s. Sokolovo obsht. Drianovo

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
25.	BG 0801001	„BMV“ OOD	gr. Dobrich kv. Riltsi
26.	BG 0801003	„PE-EM“ OOD	s. Senokos obl. Dobrich
27.	BG 0801007	„Veliko“ OOD	s. Kozloduytsi obl. Dobrich
28.	BG 0801008	„Lovmiyt“ EOOD	gr. General Toshevo ul. „Velko Angelov“ 38
29.	BG 0801011	„Miit“ OOD	s. Dropla obl. Dobrich
30.	BG 0801025	ET „Lung-Ivan Marinov“	s. Rosenovo
31.	BG 0901005	„Baydano-Mladost 95“ EOOD	gr. Momchilgrad Promishlena zona
32.	BG 0901005	„Baydano-Komers“ OOD	gr. Momchilgrad Promishlena zona
33.	BG 0901007	EOOD „Baykal-1“	gr. Kardzhali Zadbolnichen kvartal 29
34.	BG 0901015	ET „Shenel – Shaban Shaban“	gr. Kardzhali kv. „Prileptsi“
35.	BG 0901017	„Musan“ OOD	s. Valkovich obsht. Dzhebel
36.	BG 1001003	„Evromiyt end milk“ EOOD	gr. Kocherinovo obsht. Kocherinovo
37.	BG 1101006	„Agrotel-2000“ OOD	gr. Apriltsi
38.	BG 1101012	OOD „Zyumbilski“	gr. Troyan Industrialna zona
39.	BG 1101014	Koop. „Doverie“	s. Lesidren obl. Loveshka
40.	BG 1101017	„Dobrevski-1“ OOD	s. Balgarski izvor
41.	BG 1201006	„Monti-Miyt“ AD	gr. Montana Nova promishlena zona
42.	BG 1201007	„Montkom“ OOD	gr. Berkovitsa ul. „Kazanite“ 1
43.	BG 1201010	„MITI“ OOD	gr. Lom kv. Mladenovo ul. „Voyvodina bahcha“
44.	BG 1201012	„Petrov Sarbinov“ OOD	s. Borovtsi obsht. Berkovica
45.	BG 1301010	„Orion-2001“ OOD	s. Varvara obsht. Pazardzhik
46.	BG 1501008	„Evrone“ OOD	gr. Levski
47.	BG 1501013	ET „Velichko Ivanov-Venetsiya“	s. Malchika obsht. Levski
48.	BG 1501019	„Intermes“ OOD	s. Tarnene
49.	BG 1601007	ET „Salvi-Vasil Salchev“	s. Malak Chardak obl. Plovdiv
50.	BG 1601014	„Bratya Kartevi“ OOD	s. Benkovski obsht. Maritsa obl. Plovdiv

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
51.	BG 1601015	„Komso“ OOD	s. Tsalapitsa Severen stopanski dvor
52.	BG 1601016	EOOD „Karmes“	gr. Plovdiv kv. Komatevo
53.	BG 1601017	ET „Vet – 33 Gyokchen Rasim“	gr. Asenovgrad mestnost „Gorna voda“ kv. Gorni Voden obl. Plovdiv
54.	BG 1601018	„REYA“ OOD	s. Manole
55.	BG 1701001	„Kolevi“ OOD	s. Kichenitsa obl. Razgrad
56.	BG 1801008	„Nikola Nikolov-95“ EOOD	gr. Ruse ul. „Izgreve“ 10
57.	BG 1801009	ET „SELVEN – Stefan Stanchev“	s. Ryahovo
58.	BG 1801011	„Svinekompleks Nikolovo“ AD	s. Nikolovo
59.	BG 1801012	„Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest“ AD	s. Golyamo Vranovo obl. Ruse
60.	BG 1901002	„Bartol“ AD	s. Sratsimir obl. Silistra
61.	BG 1901003	„Edrina“ EOOD	gr. Tutrakan ul. „Silistra“ 52
62.	BG 1901005	„Dulo-ALFA“ OOD	gr. Dulovo ul. „Dobrudzha“ 18
63.	BG 1901009	ET „LYUBMAKS“	s. Nova Cherna – DZS
64.	BG 2001001	„Eko Asorti-05“ EOOD	s. Mechkarevo obl. Sliven
65.	BG 2001008	„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD	gr. Nova Zagora kv. „Industrialen“
66.	BG 2001009	„Promes – 97“ OOD	s. Stoil voyvoda obl. Sliven
67.	BG 2001015	„Helikom“ OOD	s. Gergevets obl. Sliven
68.	BG 2001017	„VZHK-N. Zagora“ EOOD	gr. Nova Zagora m-st Chelindera
69.	BG 2001020	„Rodopa kom“ OOD	gr. Sliven ul. „Samuilovsko shose“ 17
70.	BG 2001021	ET „Iva Kris-Stayko Ivanov“	gr. Nova Zagora Kv. Industrialen
71.	BG 2201001	ET „Detelina-52“	gr. Novi Iskar kv. Gnilyane ul. „Shipka“ 1
72.	BG 2301008	„Aldagot“ OOD	gr. Kostinbrod ul. „Lomsko shose“ 95
73.	BG 2301009	ET „Murgash 91-Tatyana Georgieva“	gr. Svoje ul. Zhelensko shose
74.	BG 2301010	ET „Despina-9“	gr. Kostinbrod ul. „Aleksandar Stamboliiski“ 62A
75.	BG 2401002	ET „Kyuchukov-1-Petar Kyuchukov“	gr. Stara Zagora
76.	BG 2401011	„Dimes 2000“ OOD	s. Han Asparuhovo obsht. Stara Zagora

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
77.	BG 2501006	„Parvi dolap“ OOD	s. Razboyna kv. 1 obsht. Targovishte
78.	BG 2501009	„Rodopa-2005“ OOD	gr. Targovishte
79.	BG 2501014	„Mesni produkti“ OOD	s. Zdravets obsht. Targovishte
80.	BG 2601007	ET „Kiki“	gr. Harmanli Industrialna zona
81.	BG 2701001	ET „Plakidi-Kiril Kirilov“	gr. V. Preslav mestnost „Tunesets“
82.	BG 2701003	PHZH „Bradars Komers“ AD	gr. Shumen Industrialna zona
83.	BG 2701005	ET „Zlatno runo-Dinyu Dimitrov“	gr. Veliki Preslav Promishlena zona
84.	BG 2701013	„Rodopa Shumen 1884“ AD	gr. Shumen ul. „Industrialna“
85.	BG 2701013	„Rodopa miyt“ EOOD	gr. Shumen ul. „Industrialna“
86.	BG 2701013	„Rodopa konserv“ EOOD	gr. Shumen ul. „Industrialna“
87.	BG 2801018	„Strandzha MP“ OOD	gr. Bolyarovo obl. Yambolska, promishlena zona
88.	BG 2801019	„Mesokombinat Bay Techo“ OOD	gr. Yambol kv. „Industrialen“
89.	BG 2801020	„Ivkota“ EOOD	gr. Yambol ul. „Bitolya“ 60
90.	BG 0202005	ET „Dit-D. Kaltakchieva“	s. Banevo obl. Burgas
91.	BG 0202006	„Ekvator“ EOOD	gr. Burgas ul. „Chataldzha“ 52
92.	BG 0202007	„Dimovi“ OOD	gr. Burgas ul. „Yanko Komitov“ 22
93.	BG 0302007	ET „Edi-Valya Ivanova“	gr. Varna ul. „Mladezhka“ 38
94.	BG 0302010	ET „ALEKS-Sasho Aleksandrov“	gr. Varna zh. k. „Vazrazhdane“
95.	BG 0302011	„Hepi Leydi“ EOOD	s. Yarebichna obl. Varna
96.	BG 0402002	„Pimens“ OOD	gr. Strazhitsa ul. „Iv. Vazov“ 1
97.	BG 0402003	ET „M.M-Miroslav Hristov“	s. Parvomaytsi obl. V. Tarnovo
98.	BG 0402005	ET „KARO-2-Ivelin Karapanchev“	s. Balvan obsht. V. Tarnovo
99.	BG 0402008	„Megalodon“ OOD	gr. Kilifarevo
100.	BG 0402011	ET „Filipov-Svilen Filipov“	gr. Svishtov Zapadna promishlena zona
101.	BG 0402013	„Bani“ OOD	gr. Lyaskovets promishlena zona „Chestovo“
102.	BG 0602001	ET „Toshko Todorov“	s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
103.	BG 0602003	EOOD „Dani 1“	gr. Vratsa Industrialna zona-ZFK
104.	BG 0602004	„Z i K“ OOD	gr. Vratsa ul. „Vasil Kanchov“ 25
105.	BG 0602005	„Feniks – Grup“ OOD	gr. Vratsa ul. „llinden“ 5
106.	BG 0602007	„Dimitar Parvanov“ EOOD	s. Malorad
107.	BG 0602008	ET „Toshko Todorov“	s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa
108.	BG 0702007	„TIP-INVEST“ OOD	gr. Gabrovo kv. „Boykata“ 6
109.	BG 0702008	„Gepard“ OOD	s. Lesicharka obsht. Gabrovo
110.	BG 0802003	„Komis“ OOD	s. Plachi dol obl. Dobrich
111.	BG 0802043	„Ptitseklanitsa“ AD	gr. Dobrich industrialna zona
112.	BG 1102002	„Ptimeks“ OOD	gr. Troyan ul. „Mizia“ 26
113.	BG 1202001	„Poultriprodukts“ EAD	gr. Montana ul. „Diana“ 25
114.	BG 1202004	„Agentsiya Bulsay“ EOOD	gr. Berkovitsa ul. „Kazanite“ 1
115.	BG 1302001	„Dekada“ OOD	s. Zvanichevo
116.	BG 1502004	ET „Maria-Maria Tsonkova-Detelina Tsonkova“	gr. Plevn Industrialna zona UPI II, kv. 608
117.	BG 1502005	ET „EKS-Lidia Kostadinova“	gr. Slavyanovo p. imot – 279200
118.	BG 1602002	„Ter -M“ EOOD	gr. Parvomay kv. Debar
119.	BG 1702001	„Pilko“ EOOD	gr. Razgrad Industrialna zona
120.	BG 2002001	ET „Slavi Danev“	gr. Nova Zagora zh. k. „Zagore“ 1
121.	BG 2002003	TD „Momchevi i sie“	gr. Sliven kv. Industrialen
122.	BG 2002004	OOD „Makrokom“	gr. Sliven Kv. Industrialen
123.	BG 2202007	EOOD „Euro Balkan Fuud“	gr. Sofia kv. Levski, ul. „546“ bl. 10 A
124.	BG 2202015	„Tina-2000“ OOD	gr. Suhodol ul. „Trayan Tanev“ 53
125.	BG 2202019	„Profit konsult“ OOD	gr. Sofia zh. k. „Tolstoy“ bl.14-15-Hali „Telman“
126.	BG 2202025	ET „Takt-Asia Milanova“	gr. Sofia obsht. Lyulin ul. „Obelsko shose“ 11

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
127.	BG 2202026	„Bulkomers-MM“ OOD	gr. Sofia obsht. Vrabnitsa ul. „Adam Mitskevich“ 8
128.	BG 2202029	„Givis“ OOD	gr. Sofia ul. „V. Hanchev“ 11
129.	BG 2302001	„Dzhiev - K“ EOOD	gr. Kostinbrod
130.	BG 2302002	„Polo Komers“ OOD	gr. Kostinbrod IKHT
131.	BG 2302004	„Galus Treid“ OOD	gr. Kostinbrod
132.	BG 2402001	„Gradus-1“ OOD	gr. Stara Zagora kv. „Industrialen“
133.	BG 2402004 ²	„Taneva“ EOOD	s. Kran obsht. Kazanlak
134.	BG 2402005	„Tanev invest“ EOOD	s. Orizovo obsht. Bratya Daskalovi
135.	BG 2602004	ET „Zhivko Vasilev-Biseri“	gr. Svilengrad UPI V 1994, kv. 173
136.	BG 0105002	„Primo Treyd“ EOOD	gr. Sandanski Glaven pat E79, Mestnost „Druma“
137.	BG 0305013	ET „Aleko-Al. Aleksandrov“	gr. Varna ul. „T. Peyachevich“ 3
138.	BG 0305030	ET „Dari“	gr. Varna kv. Asparuhovo ul. „Kishinev“ 21
139.	BG 0305032	ET „Trifon Trifonov-69“	gr. Varna ul. „Ak. Kurchatov“
140.	BG 0305033	„DET-2000“ OOD	gr. Varna ul. „Pod igoto“ 42
141.	BG 0305034	„Tranzh Treiding“ OOD	s. Konstantinovo obl. Varna
142.	BG 0305037	„ZHENIA - VE“ EOOD	gr. Varna ul. „Layosh Koshut“ 19
143.	BG 0305038	ET „Vini-Kiril Bakalov“	s. Benkovski obsht. Varna
144.	BG 0405003	„Merkuriy 2000“ OOD	gr. Veliko Tarnovo ul. „Prof. Il. Yanulov“ 2
145.	BG 0405006	ET „Kondor PSP-Petar Petrov“	s. B. Slivovo, obsht. Svishtov
146.	BG 0405007	„Deli-M“ OOD	s. Morava, obsht. Svishtov
147.	BG 0405008	„Dakor“ OOD	gr. G. Oryahovitsa ul. „Tsar Osvoboditel“ 60
148.	BG 0405009	„Trimeks-Dimitrov, Maksimov, Asaad“ OOD	gr. Veliko Tarnovo bul. „Balgaria“ 29 vh. B
149.	BG 0505002	ET „BIDIM - Dimitar Ivanov“	gr. Vidin ul. „Knyaz Boris-I“ 1
150.	BG 0505009	„Dzhordan“ EOOD	gr. Vidin ul. „Vladikina“ 58
151.	BG 0605016	ET „Tsentral Komers“	s. Moravitsa obsht. Mezdra

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
152.	BG 0605021	„Orbita“ OOD	gr. Vratsa m. Turkanitsa
153.	BG 0705005	OOD „Trifo-1“	gr. Sevlievo ul. „Marmarcha“ 16
154.	BG 0805011	„Kati“ OOD	gr. Dobrich, bul. „3 ti mart“ 57
155.	BG 0805012	ET „Diana Hristova“	gr. Balchik ul. „Asen Petrov“ 21
156.	BG 0905002	ET „Ananiev“	gr. Krumovgrad ul. „G. Benkovski“ 1
157.	BG 0905003	„Meskom-Rodopi“ OOD	gr. Kardzhali ul. „Dzhebelska“ 6
158.	BG 0905004	ET „Margos“	gr. Kardzhali zh. k. „Gledka“
159.	BG 0905005	ET „Imam“	gr. Dzhebel zh. k. „Progres“
160.	BG 1005009	„Reksim 99“ EOOD	gr. Sapareva banya kv. Gyurgevo
161.	BG 1105009	„Mesokombinat Lovetch“ AD	gr. Lovetch ul. „Bialo more“ 12
162.	BG 1205008	ET „Viena 93-Krastyo Atanasov“	gr. Montana Park „Ogosta“
163.	BG 1305014	ET „Medi-Emil Dimitrov“	s. Glavinitsa obl. Pazardzhik
164.	BG 1305018	„Marineli“ OOD	gr. Velingrad kv. „Industrialen“
165.	BG 130519	ET „Krimona - Donka Hristova“	gr. Panagyurishte ul. „G. Benkovski“ 75
166.	BG 1305020	EOOD „GARO“	gr. Pazardzhik Mestnost „Zaykovi mandri“ UPI HHV-239
167.	BG 1405003	„Sami-M“ OOD	gr. Pernik kv. „Kalkas“ ul. „Zahari Zograf“ 143
168.	BG 1405007	„ARM Invest“ AD	s. Meshtitsa
169.	BG 1505009	„O'skari“ OOD	gr. Pleven zh. k. „Druzha“ 3
170.	BG 1505014	ET „Valborggen-Valentin Genov“	gr. Pleven bul. „Ruse“ 85
171.	BG 1505017	ET „Nina-94-Nina Dimitrova“	gr. Trastenik obsht. D. Mitropolia
172.	BG 1505018	ET „Anko Petrov-Anda“	s. Komarevo obsht. D. Mitropolia
173.	BG 1505019	ET „Toni Petrov“	gr. Pleven ul. „Georgi Kochev“
174.	BG 1505020	„Lavena“ OOD	gr. Pleven Promishlena zona
175.	BG 1605001	OOD „Helios-2002“	gr. Plovdiv kv. „Belomorski“ 32A
176.	BG 1605002	OOD „Makeni“	gr. Plovdivzh. jp. gara Filipovo
177.	BG 1605015	ET „D. Kalkanov“	gr. Asenovgrad ul. „Oton Ivanov“ 70

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
178.	BG 1605044	„Flaysh produkte“ OOD	gr. Hisar ul. „Ivan Vazov“ 17
179.	BG 1605046	AD „Bonita“	gr. Plovdiv ul. „Brezovsko shose“ 176
180.	BG 1605051	„Aster M“ OOD	gr. Plovdiv ul. „Brezovsko shose“ 32
181.	BG 1605053	ET „Daki-Velko Gadzhev“	gr. Rakovski ul. „Vasil Levski“ 40
182.	BG 1805004	ET „Venelin Simeonov-Ivo“	gr. Ruse ul. „Zgorigrad“ 70
183.	BG 1805016	„Metika-2000“ OOD	gr. Ruse, ul. „Balkan“ 21
184.	BG 2005018	TD „PIGI 2001“ OOD	gr. Sliven, bul. „Hadzhi Dimitar“ 41
185.	BG 2005019	ET „Aruana-Dimitrinka Lyaeva“	s. Gavrailovo obl. Sliven
186.	BG 2205021	ET „Pashov-Simeon Pashov“	gr. Sofia Gara Iskar DK-3
187.	BG 2205033	OOD „Key Treyd“	gr. Sofia ul. „Gen. Stoletov“ 75
188.	BG 2205053	„Eleonora 44“ EOOD	gr. Sofia ul. „Vrania“ 51
189.	BG 2205069	„Slavchev 2000“ EOOD	gr. Sofia ul. „Sofroniy Vrachanski“ 12
190.	BG 2205079	OOD „Super Mario Market“	gr. Sofia, obsht. Novi Iskar ul. „Iskarsko defile“ 156
191.	BG 2205081	„Edrina“ EOOD	gr. Sofia, ul. „Spravedlivost“ 69
192.	BG 2205083	ET „Kaleya-Kiril Hristov“	gr. Sofia, zh. k. Levski ul. „Letostruy“ 84
193.	BG 2205084	EOOD „Vini - M“	gr. Sofia, obsht. Ovcha kupel ul. „674“ 79
194.	BG 2205085	ET „Milena Komers - Ivaylo Takev“	gr. Novi Iskar kv. Kumaritsa ul. „Kitka“ 1A
195.	BG 2205087	AD „Evrofrigo“	gr. Sofia ul. „Malashevka“ 1
196.	BG 2205088	„Maksimum-69“ OOD	gr. Sofia ul. „Obikolna“
197.	BG 2305010	„D i M grup“ OOD	gr. Samokov, ul. „Makedonia“ 78
198.	BG 2505015	„Erko-2002“	gr. Popovo ul. „Gagarin“ 62
199.	BG 2605002	ET „Kolyo Mitev“	gr. Dimitrovgrad ul. „Brigadirska“ 49
200.	BG 2705002	„Raya treid“ EOOD	s. R. Dimitriev obl. Shumen
201.	BG 2705007	OOD „Kapsikum - I“	gr. Shumen bul. „Madara“ 26

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
202.	BG 2705008	ET „Georgi Krastev“	gr. Shumen ul. „Industrialna baza“
203.	BG 2705013	OOD „EM i AS“	s. Tsarev brod, obsht. Shumen
204.	BG 2805007	„Bonzhur BG“ EOOD	gr. Yambol, ul. „Klokotnitsa“ 8
205.	BG 2805008	ET „Dzhoni-Neiko Ivanov“	s. Veselinovo, obl. Yambolska
206.	BG 2805012	ET „Pri Vania - Ivanka Georgieva“	gr. Yambol ul. „Atanas Kratunov“ 83
207.	BG 2805014	„Nevimeks“ EOOD	gr. Elhovo ul. „G. S. Rakovski“ 5
208.	BG 0401010	„Mes-Ko“ EOOD	gr. Petrich, ul. „Mesta“ 15
209.	BG 0104015	„Merkez“ OOD	gr. Gotze Delchev
210.	BG 0104016	ET „Veselina Keryanova“	s. Musomishta
211.	BG 0204010	ET „KEMB-Tarpanovi“	s. Veselie, obsht. Primorsko
212.	BG 0204012	ET „Dimo G. Dimov“	s. Chernomorets
213.	BG 0204013	„Prolet-06-Tsvetomira Petkova Vasileva“ OOD	gr. Burgas, kv. „G. Ezerovo“
214.	BG 0204015	„PART“ OOD	gr. Burgas, ul. „Angel Kanchev“ 29
215.	BG 0204017	„Val-Ves i Ko“ OOD	gr. Burgas PZ „Sever“
216.	BG 0204020	„Rodopa Nova“ OOD	gr. Burgas ul. „Industrialna“ 25
217.	BG 0204021	„Ekvator“ EOOD	gr. Burgas ul. „Chataldzha“ 25
218.	BG 0204022	„Chikan grup“ OOD	gr. Burgas m. „Onikilika“
219.	BG 0204023	SD „Anada-Atanasov i sie“	gr. Nesebar Industrialna zona
220.	BG 0304029	ET „EMDI-Emil Dimitrov“	s. Yarebichna obl. Varna
221.	BG 0304030	„TRANZH“ AD	gr. Varna ul. „8-mi Septemvri“ 12
222.	BG 0304033	„Alians-MK“ OOD	gr. Varna ul. „G. Popov“ 1
223.	BG 0304034	„Pikant“ OOD	gr. Varna ul. „Hristo Smirnenski“ 33
224.	BG 0304035	„Emil Iliev“ EOOD	s. Topoli obl. Varna
225.	BG 0304037	„Zhar“ OOD	s. Slanchevo obl. Varna
226.	BG 0404001	ET „Stefmark-Stefan Markov“	gr. G. Oriahovitsa ul. „Sv. Knyaz Boris I“ 86
227.	BG 0404015	ET „Valmes-Valia Fidina“	s. Lesicheri
228.	BG 0404017	„Tsentromes“ OOD	s. Momin sbor obl. Veliko Tarnovo

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
229.	BG 0404018	OOD „R.A.-03-Bobi“	gr. G. Oriahovica ul. „St. Mihaylovski“ 16
230.	BG 0404020	„Mesokombinat-Svishtov“ EOOD	gr. Svishtov ul. „33-ti svishtovski polk“ 91
231.	BG 0404021	„Stefanov. Iv. Stefanov - 04“ EOOD	s. Tserova koriya obl. Veliko Tarnovo
232.	BG 0404022	„Mercurii-2000“ OOD	gr. Veliko Tarnovo ul. „Ulitsa na uslugite“
233.	BG 0404023	„Rodopa-G. Oriahovitsa-96“ EOOD	gr. Gorna Oriahovitsa ul. „Otets Paisiy“ 63
234.	BG 0404024	„Kaloyan-2000“ OOD	gr. V. Tarnovo ul. „Magistralna“ 35
235.	BG 0504001	„ADANIS“ EOOD	gr. Vidin ul. „Targovska“ 2
236.	BG 0504004	ET „Vitalis-Ilko Yonchev“	gr. Vidin bul. „Panoniya“ 17A
237.	BG 0504005	OOD „Dileks“	s. Borovitzta, obsht. Belogradchik
238.	BG 0604001	„Lalov i Velchev“ EOOD	gr. Vratsa Hranitelnovkusova zona, partsel 14
239.	BG 0604005	„Agrobiznes“ OOD	gr. Vratsa ul. „Ilinden“
240.	BG 0604008	ET „A A-92-Alyosha Alipiev“	gr. Vratsa, ul. „Vezhen“ 4
241.	BG 0704009	„Ayvi“ OOD	gr. Gabrovo ul. „Industrialna“ 1
242.	BG 0704010	„Toni Treyding“ OOD	gr. Sevlievo ul. „Marmarcha“ 14
243.	BG 0704011	ET „Stiv-Stefan Mihaylov“	gr. Sevlievo ul. „Sennishko shose“
244.	BG 0804002	ET „Vitabal“	gr. Dobrich ul. „Balkan“ 20
245.	BG 0804006	„Ani-I“ OOD	gr. Dobrich ul. „Angel Stoyanov“ 1
246.	BG 0804011	„Tropik“ OOD	gr. Dobrich ul. „Otets Paisiy“ 62
247.	BG 0804021	„Veselina Treyd“ EOOD	gr. Dobrich ul. „Angel Stoyanov“ 6
248.	BG 0804022	„Orehite G“ OOD	gr. Dobrich
249.	BG 0904001	AD „Deniker-2“	s. Kirkovo obsht. Kirkovo
250.	BG 0904002	„Kips“ EOOD	gr. Kardzhali Promishlena zona
251.	BG 1004001	„K + M“ OOD	gr. Kyustendil ul. „Petar Beron“ 26
252.	BG 1104001	„Slavi mes“ OOD	gr. Lovech kv. „Goznitsa“
253.	BG 1104002	„Dobrevski-I“ OOD	s. Balgarski izvor
254.	BG 1104005	ET „Strahil Ivanov“	gr. Lovech ul. „S. Saev“ 56
255.	BG 1104006	ET „Minko Cholakov-H. Cholakov“	s. Dobrodan, obsht. Troyan

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
256.	BG 1104009	„Mesokombinat Letnitsa“ EOOD	gr. Letnitsa
257.	BG 1104010	„Mesokombinat Lovetch“ AD	gr. Lovetch ul. „Byalo more“ 12
258.	BG 1204001	ET „Kariana-Milan Yosifov“	s. Erden obsht. Boychinovtsi
259.	BG 1204006	ZPTK „Rik-98“	s. Vinishte obl. Montana
260.	BG 1204008	ET „Petar Parvanov-Demetra“	gr. Lom ul. „Belogradchishko shose“ 1
261.	BG 1204012	„Lorelay“ OOD	gr. Montana ul. „N. Vaptsarov“ 22
262.	BG 1204014	„Kartel“ OOD	gr. Montana kv. Kosharnik
263.	BG 120415	„Gala“ EOOD	gr. Montana ul. „21 vek“ 10
264.	BG 1304001	„Boreks“ OOD	s. Malo Konare obl. Pazardzhik
265.	BG 1304002	ET „Yavor Luks“	gr. Pazardzhik ul. „Sintievsko shose“ 2
266.	BG 1304013	„Rodopa Pazardzhik“ AD	gr. Pazardzhik ul. „D. Debelyanov“ 46
267.	BG 1304014	„EKO-MES“ EOOD	s. Velichkovo obsht. Pazardzhik
268.	BG 1304015	ET „Dimitar Popov“	s. Kalugerovo obsht. Pazardzhik
269.	BG 1404003	„Prim“ OOD	gr. Pernik ul. „Struma“ 1
270.	BG 1404005	„Kolbaso“ OOD	gr. Batanovtsi ul. „Bratya Miladinovi“ 12
271.	BG 1404006	„Benet“ OOD	gr. Breznik
272.	BG 1504003	„Mikroart-7-Bonov, Haralanova, Petkov i sie“ SD	gr. Belene
273.	BG 1504010	Mesokombinat „Levski 2000“ OOD	gr. Levski ul. „Tsar Simeon“ 2A
274.	BG 1504012	„Start 2006“ OOD	gr. Pleven
275.	BG 1504013	ET „Solun-IAD-Ivan Deshev“	gr. Pordim
276.	BG 1504014	„Pleven-Mes“ OOD	s. Yasen obsht. Pleven
277.	BG 1504015	ET „Evromes-Rosen Marinov“	gr. Pleven ul. „Samuil“
278.	BG 1604001	„Triumvirat impeks“ EOOD	gr. Asenovgrad ul. „Vasil Petleshkov“ 2
279.	BG 1604008	„Alkok-3“ OOD	gr. Plovdiv kv. Proslav ul. „Klokotnitsa“ 29
280.	BG 1604011	„Milena-Boris Kikyuvov“ ET	gr. Plovdiv ul. „Slava“ 3
281.	BG 1604012	„Tri star treyding“ OOD	s. Voyvodinovo obl. Plovdiv

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
282.	BG 1604013	„Komaks-3“ OOD	gr. Plovdiv ul „Klokotnitsa“ 31
283.	BG 1604014	„Elko“ OOD	gr. Plovdiv ul. „Brezovsko shose“ 170
284.	BG 1604020	„Mesokombinat-Sadovo“ EOOD	gr. Sadovo Industrialna zona
285.	BG 1604021	„DIYA-93“ OOD	gr. Hisar ul. „Nikola Vaptsarov“ 15
286.	BG 1604022	„Mesokombinat Karlovo“ AD	gr. Karlovo ul. „Balabanov most“ 1
287.	BG 1604023	„Askon“ AD	gr. Asenovgrad ul. „Nikola Krastev“ 75
288.	BG 1604026	ET „Rankar-Rangel Karachanov“	s. Kalekovets ul. „Tsar Ivan Asen II“ 26
289.	BG 1604029	ET „Boris Yordanov-1“	gr. Asenovgrad ul. „Kostur“ 13
290.	BG 1604033	OOD „Zornitsa 90“	gr. Plovdiv ul. „Brezovsko shose“ 176
291.	BG 1604036	EOOD „Robaka“	gr. Sopot Mestnost „Bozali“ obl. Plovdiv
292.	BG 1604037	„Dil TUR“ AD	gr. Plovdiv kv. Proslav ul. „Elena“ 3
293.	BG 1604040	ET „Argilashki-Mikron“	gr. Saedinenie ul. „Nayden Gerov“ 10
294.	BG 1604041	„Bis 98“ OOD	gr. Asenovgrad obsht. Asenovgrad PZ „Sever“
295.	BG-1604042	„Delikates-2“ OOD	s. Zhitnitsa obsht. Kaloyanovo
296.	BG 1604043	„Mesokombinat-Asenovgrad“ OOD	gr. Asenovgrad ul. „Knyaz Boris I“ 43
297.	BG 1604044	„Meskom-Popov“ OOD	gr. Plovdiv ul. „Komatevsko shose“ 174
298.	BG 1604046	ET „Hristo Darakiev“	gr. Plovdiv Zemlishte „Plovdiv Zapad“ 024A
299.	BG 1604047	EOOD „Dimitar Madzharov“	gr. Plovdiv ul. „Golyamo Konarsko shose“
300.	BG 1804001	„Normeks“ OOD	gr. Ruse, bul. „Tutrakan“ 44
301.	BG 1804006	„TIS-98“ OOD	gr. Ruse, ul. „Malyovitsa“ 33
302.	BG 1804017	AD „Boroimpeks“	gr. Borovo, bul. „Patriarh Evtimiy“ 3A
303.	BG 1804018	„Nadezhda-M“ OOD	gr. Byala bul. „Kolyo Ficheto“ 25
304.	BG 1804019	SD „Georgi Hristov Vichev-Vicheva i Sie“	s. Shtraklevo obl. Ruse
305.	BG 1804020	SD „ALFA Flesh“	gr. Ruse bul. „Tutrakan“ 48

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
306.	BG 1804021	OOD „Borimes“	s. Marten ul. „Cherven Ivan“ 4
307.	BG 1904001	„Olivia“ OOD	gr. Silistra ul. „7-mi septemvri“ 6
308.	BG 1904002	„Aktual“ OOD gr. Silistra	gr. Silistra Promishlena zona „Iztok“
309.	BG 2004001	ET „Nikov-Iv. Kostadinov“	gr. Sliven „Selishteto“
310.	BG 2004010	„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD	gr. Nova Zagora ul. „Preslavska“ 48
311.	BG 2004015	„Ramira“ OOD	gr. Sliven Industrialna zona
312.	BG 2004016	„Momchevi i sie“ OOD	gr. Sliven kv. Industrialen
313.	BG 2004017	„Ekoprom“ OOD	gr. Sliven kv. „Industrialen“ 10B
314.	BG 2004019	„Kooperatsia Megakol“	gr. Nova Zagora kv. „Industrialen“
315.	BG 2204001	„Li Mart I Ko“ OOD	gr. Sofia ul. „745“ 5
316.	BG 2204005	„Dekom“ OOD	gr. Sofia ul. „Ivan Susanin“ 12
317.	BG 2204009	„Solaris AS“ EOOD	gr. Sofia ul. „Dimitar Spisarevski“ 26
318.	BG 2204012	ET „Tsvetanka Zagorska“	gr. Sofia ul. „Sarantsi“ 18
319.	BG 2204013	„Salam i Ko“ OOD	gr. Sofia ul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 13
320.	BG 2204018	„Shikle“ EOOD	gr. Sofia ul. „Prof. Iv. Shishmanov“ 9
321.	BG 2204028	ET „TONIMEKS-Stoyan Spasov“	gr. Sofia ul. „Oporska reka“ 3
322.	BG 2204034	EOOD „Grand 2-Petia Kerefeyna“	gr. Sofia ul. „Ivan Gergov“ 3
323.	BG 2204041	OOD „Zonik-D“	gr. Sofia Avtogara Vrabnitsa
324.	BG 2204042	ET „Dimana-Yanka Dembelaki“	gr. Sofia kv. Nadezhda 1
325.	BG 2204045	ET „Peycho Dimitrov“	gr. Sofia ul. „Slatinska reka“ 14
326.	BG 2204048	EOOD „Rosvela“	s. Seslavtsi obl. Sofia
327.	BG 2204063	„Maleventum“ EOOD	gr. Sofia ul. „Rezbarska“ 7
328.	BG 2204066	ET „Tomi-Reneta Tsekova“	gr. Sofia zh. k. Ilentsi ul. „Grozen“ 15 A
329.	BG 2204067	„Ekobim“ OOD	gr. Sofia kv. Suhodol partsel 513

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
330.	BG 2204080	„Bitolya“ OOD	gr. Sofia ul. „Kazbeg“ 14 A
331.	BG 2204082	„Em Vi Em 3“ OOD	gr. Sofia kv. Benkovski ul. „Vele Mitrov“ 17
332.	BG 2204087	ET „SIAT-Slavcho Iliev“	gr. Sofia ul. „Moma Irina“ 4
333.	BG 2204091	„NADEZHDA-A“ OOD	gr. Sofia ul. „Zhelezopatna“ 74
334.	BG 2204095	ET „Laz komers-Ivo Lazov“	gr. Sofia kv. „Ovcha kupel“ ul. „652“ 21
335.	BG 2204100	„Ava“ OOD	gr. Sofia bul. „Parva balgarska armiya“ 70
336.	BG 2204107	EODD „Nova Kompaniya-2001“	gr. Sofia, Gara Iskar, ul. „5004“ 2
337.	BG 2204108	ET „Alto-Emil Petrov“	gr. Sofia kv. Benkovski
338.	BG 2204109	„SS-ADLER“ EOOD	gr. Sofia obsht. Krasna polyana
339.	BG 2204110	EODD „VKR-2000“	gr. Sofia kv. Vrazhdebna ul. „4-ta“ 6
340.	BG 2304001	„Bres komers“ OOD	s. Gorna Malina industrialna zona
341.	BG 2304002	„Nikas“ AD	gr. Botevgrad ul. „Tsar Ivan Shishman“ 39
342.	BG 2304005	„Orhanie 1“ OOD	gr. Botevgrad ul. „Al. Voynishki“
343.	BG 2304014	„Bulgarfrigoplod“	s. Vakarel, obshtina Ihtiman, ul. „Cheshma Angelina“ 4
344.	BG 2304018	ET „Tsenko Ivanov-Kokala“	gr. Etropole, Mestnost Bash Samokov
345.	BG 2304019	ET „Tedi Komers-Velichko Petrov“	gr. Kostinbrod kv. Shiyakovtsi
346.	BG 2404016	„Iveko“ OOD	s. Kolarovo obsht. Radnevo
347.	BG 2404026	„Selena“ OOD	s. Kaloyanovets obsht. St. Zagora
348.	BG 2404027	„Nanyuk Interneshanal“ OOD	s. Kolarovo
349.	BG 2404028	„Rekord - 90“ EOOD	s. Rakitnitsa obsht. St. Zagora
350.	BG 2404029	„KEN“ AD	gr. St. Zagora kv. „Industrialen“
351.	BG 2404032	„Rokar-1“ OOD	gr. Stara Zagora bul. „Nikola Petkov“ 61
352.	BG 2404033	„Zhoreti“ EOOD	gr. Stara Zagora ul. „Industrialna“ 1
353.	BG 2404034	„Kumir Si“ EOOD	gr. Stara Zagora kv. „Kolyo Ganchev“ Partsel 91-01

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
354.	BG 2404035	„Ambrozia“ OOD	gr. St. Zagora kv. „Zheleznik“ ul. „Iv. Pashinov“ 33
355.	BG 2504001	ET „Stezis“	gr. Omurtag Promishlena zona
356.	BG 2604002	„Burdenis-93“ OOD	gr. Svilengrad ul. „23-ti septemvri“ 73
357.	BG 2604004	ET „Zhika-Zhivka Georgieva“	s. Voden obsht. Dimitrovgrad
358.	BG 2604008	„Svareks“ EOOD	gr. Haskovo Iztochna industrialna zona
359.	BG 2604010	EOOD „Nolev“	gr. Haskovo kv. „Bolyarovo“ ul. „Shipka“ 2
360.	BG 2604011	„ALFA Komers“ OOD	gr. Dimitrovgrad bul. „D. Blagoev“ 80
361.	BG 2604012	SD „Bairche-Stoychevi i sie“	s. Brod obsht. Dimitrovgrad
362.	BG 2604014	ET „Roni“	gr. Harmanli ul. „Hr. Smirnenski“ 102
363.	BG 2604017	ET „Angel Sarandiev“	gr. Svilengrad ul. „Tekstil“
364.	BG 2604018	„Monita“ OOD	gr. Dimitrovgrad kv. „Chernokonevo“
365.	BG 2604019	ET „Kralevo-D. Petrov“	s. Kralevo obl. Haskovska
366.	BG 2604020	„Toska“ OOD	gr. Haskovo mestnost „Balakli“
367.	BG 2604021	„Lotos“ OOD	gr. Dimitrovgrad ul. „Sava Dobroplodni“
368.	BG 2704001	„Ivet“ EOOD	s. Zlatna niva, obsht. Kaspichan
369.	BG 2704002	„Smyadovo“ OOD	gr. Smiadovo ul. „Kiril i Metodi“ 36
370.	BG 2704004	ET „Boris Peev-taksi“	s. Imrenchevo obsht. V. Preslav
371.	BG 2704009	„Eko Standart“ OOD	gr. Shumen kv. „Industrialna zona“
372.	BG 2804002	ET „Bobi - Bozhana Peicheva“	s. Okop, obl. Yambolska
373.	BG 2804003	„Doni-M“ OOD	s. Bezmer, obl. Yambolska
374.	BG 2804009	ET „Sanata-Stefan Atanasov“	s. Bezmer, obl. Yambolska
375.	BG 2804010	ET „Tagara-Diana Kurteva“	gr. Yambol Industrialna zona
376.	BG 2804011	ET „Magdalena Vasileva-Magi“	gr. Yambol ul. „Preslav“ 331
377.	BG 0618002	SD „Arabika“	gr. Vratsa ul. „Vihren“ 2
378.	BG 1518008	„Anona“ OOD	gr. Pleven Zapadna ind. Zona ul. „Georgi Kochev“

Elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
1.	BG 0112004	„Matand“ EOOD	s. Eleshnitsa
2.	BG 0212038	„Klas“ OOD	s. Galabets obsht. Pomorie
3.	BG 0212050	„Vakom MP“ OOD	gr. Sredets obl. Burgas
4.	BG 0212027	DZZD „Mlechen svyat“	s. Debelt obl. Burgas
5.	BG 0412009	„Milki-luks“ EOOD	s. B. Cherkva obsht. Pavlikeni
6.	BG 0512033	„EKO MILK“ AD	s. Koshava obl. Vidin
7.	BG 0812009	„Serdika-90“ AD	gr. Dobrich ul. „25 septemvri“ 100
8.	BG 0812019	„Filipopolis-RK“ OOD	s. Zheglartsi
9.	BG 0812032	„Roles-milk“ OOD	s. Kardam
10.	BG 1012020	ET „Petar Mitov-Universal“	s. Gorna Grashtitsa obsht. Kyustendil
11.	BG 1112016	Mandra „IPZH“	gr. Troyan ul. „V. Levski“ 281
12.	BG 1112024	ET „Paskal-A. Atanasov“	s. Umarevtsi
13.	BG 1212029	SD „Voynov i sie“	gr. Montana ul. „N. Yo. Vaptsarov“ 8
14.	BG 1312011	„Eko-F“ EAD	s. Karabunar
15.	BG 1512029	„Lavena“ OOD	s. Dolni Dabnik obl. Pleven
16.	BG 1512033	ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev“	s. Milkovitsa obsht. Gulyantsi
17.	BG 1612009	„D. Madzharov-2“ EOOD	gr. Stamboliyski ul. „Grobarska“ 3
18.	BG 1612017	„Snep-grup“ OOD	gr. Rakovski ul. „Mihail Dobromirov“ 1
19.	BG 1612021	ET „Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov“	s. Bryagovo obsht. Gulyantsi
20.	BG 1612028	ET „Slavka Todorova“	s. Trud obsht. Maritsa
21.	BG 1612035	ET „Vi Ay Pi“	gr. Krichim, obsht. Krichim
22.	BG 1612038	„MAH - 2003“ EOOD	s. Lenovo
23.	BG 1612039	OOD „Topolovo-Agrokomers“	s. Topolovo obsht. Asenovgrad
24.	BG 1612051	ET „Radev-Radko Radev“	s. Kurtovo Konare obl. Plovdiv
25.	BG 1612066	„Lakti ko“ OOD	s. Bogdanitza
26.	BG 1712034	„Makler komers“ EOOD	s. Brestovene
27.	BG 1712042	ET „Madar“	s. Terter
28.	BG 1812002	„Laktis-Byala“ AD	gr. Byala ul. „Stefan Stambolov“ 75
29.	BG 1812008	„Vesi“ OOD	s. Novo selo

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
30.	BG 1912004	„Merone - N“ EOOD	gr. Alfatar
31.	BG 2012001	„Markeli“ EAD	gr. Sliven ul. „Tsar Simeon“ 63
32.	BG 2012006	„Mlechen pat“ AD	gr. Nova Zagora kv. Industrialen
33.	BG 2012009	„Vangard“ OOD	s. Zhelyo voyvoda
34.	BG 2012019	„Hemus-Milk komers“ OOD	gr. Sliven Promishlena zona Zapad
35.	BG 2012041	„Eko milk“ EOOD	s. Zhelyo voyvoda obl. Sliven
36.	BG 2112013	„Skorpion 21“ OOD	s. Zabardo obsht. Chepelare
37.	BG 2112028	„Medina“ OOD	gr. Madan
38.	BG 2112029	ET „Karamfil Kasakliev“	gr. Dospat
39.	BG 2312036	ET „Rosen Deyanski-DEYA“	s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod
40.	BG 2412033	„Gospodinovi“ OOD	s. Yulievo obsht. Maglizh
41.	BG 2412037	„Stelimeks“ EOOD	s. Asen
42.	BG 2512003	„Si Vi Es“ OOD	gr. Omurtag Promishlena zona
43.	BG 2612034	ET „Eliksir-Petko Petev“	s. Gorski izvor
44.	BG 2612042	„Bulmilk“ OOD	s. Konush obl. Haskovska
45.	BG 0212048	„Bilding Zah“ EOOD	s. Shivarovo obsht. Ruen
46.	BG 0712008	„Milkieks“ OOD	gr. Sevlievo zh. k. „Atanas Moskov“
47.	BG 0912004	„Rodopchanka“ OOD	s. Byal izvor obsht. Ardino
48.	BG 0912011	ET „Alada-Mohamed Banashak“	s. Byal izvor obsht. Ardino
49.	BG 1212001	„S i S-7“ EOOD	gr. Montana „Vrachansko shose“ 1
50.	BG 1612020	ET „Bor-Chvor“	s. Dalbok izvor obsht. Parvomay
51.	BG 1612040	„Mlechni produkti“ OOD	s. Manole
52.	BG 1612065	ET „Bonitreks“	s. Dolnoslav obsht. Asenovgrad
53.	BG 1812003	„Sirna Prista“ AD	gr. Ruse bul. „3-ti mart“ 51
54.	BG 2012022	„Bratya Zafirovi“ OOD	gr. Sliven Promishlena zona Zapad
55.	BG 2012043	„Agroprodukt“ OOD	gr. Sliven kv. Industrialen
56.	BG 2112001	„Rodopeya-Belev“ EOOD	gr. Smolyan ul. „Trakya“ 15
57.	BG 2112018	„Laktena“ OOD	s. Kutela
58.	BG 2512001	„Mladost-2002“ OOD	gr. Targovishte bul. „29-ti yanuari“ 7

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
59.	BG 2512017	„YUES-Komers“ OOD	s. Golyamo Gradishte ul. „Radetski“ 2
60.	BG 2812003	„Balgarski yogurt“ OOD	s. Veselinovo, obl. Yambolska
61.	BG 2812025	„Sakarela“ OOD	gr. Yambol ul. „Preslav“ 269
62.	112003	ET „Vekir“	s. Godlevo
63.	112008	ET „Svetoslav Kyuchukov-Bobo“	s. Harsovo
64.	112013	ET „Ivan Kondev“	gr. Razlog Stopanski dvor
65.	112014	ET „Veles-Kostadin Velev“	gr. Razlog ul. „Golak“ 14
66.	212005	ET „Dinadeks DN 76“	gr. Burgas ul. „Industrialna“ 1
67.	212013	ET „Marsi-Mincho Bakalov“	gr. Burgas ul. „Baykal“ 9
68.	212028	„Vester“ OOD	s. Sigmen
69.	212037	„Megakomers“ OOD	s. Lyulyakovo obsht. Ruen
70.	212047	„Komplektstroy“ EOOD	s. Veselie
71.	312002	ET „Mario“	gr. Suvorovo
72.	312025	„Dzhenema“ EOOD	s. Gen. Kiselovo
73.	412003	„Laktima“ AD	gr. Veliko Tarnovo ul. „Magistralna“ 5
74.	412005	„Varosha“ EOOD	s. Kamen obsht. Strazhitsa
75.	512003	SD „LAF-Velizarov i sie“	s. Dabravka obsht. Belogradchik
76.	612010	„Hadzhiyski i familiya“ EOOD	s. Gradeshnitsa mestnost „Lakata“
77.	612035	OOD „Nivego“	s. Chiren
78.	612041	ET „Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova“	gr. Vratsa ul. „Ilinden“ 3
79.	612042	ET „Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova“	gr. Krivodol ul. „Vasil Levski“
80.	712001	„Ben Invest“ OOD	s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo
81.	712003	„Elvi“ OOD	s. Velkovtsi obsht. Gabrovo
82.	712004	„Cheh-99“ OOD	s. Sokolovo obsht. Dryanovo
83.	712015	„Rosta“ EOOD	s. M. Varshets
84.	712028	ET „Mik“	gr. Dryanovo ul. „Shipka“ 226
85.	812030	„FAMA“ AD	gr. Dobrich bul. „Dobrudzha“ 2
86.	912003	„Koveg-mlechni produkti“ OOD	gr. Kardzhali Promishlena zona
87.	912012	„Delyo Voivoda - milk“ OOD	s. Dobromirski obsht. Kirkovo

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
88.	912015	„Anmar“ OOD	s. Padina obsht. Ardino
89.	912016	OOD „Persenski“	s. Zhaltusha obsht. Ardino
90.	1012008	„Kentavar“ OOD	s. Konyavo obsht. Kyustendil
91.	1012014	ET „Georgi Gushterov DR“	s. Yahinovo
92.	1012018	„Evro miyt end milk“ EOOD	gr. Kocherinovo obsht. Kocherinovo
93.	1112004	„Matev-Mlekoпродукт“ OOD	s. Goran
94.	1112012	„Stilos“ OOD	s. Lesidren
95.	1112017	ET „Rima-Rumen Borisov“	s. Vrabevo
96.	1112026	„ABLAMILK“ EOOD	gr. Lukovit, ul. „Yordan Yovkov“ 13
97.	1212022	„Milkkomm“ EOOD	gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149
98.	1212031	„ADL“ OOD	s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi
99.	1312002	„Milk Grup“ EOOD	s. Yunacite
100.	1312005	„Ravnogor“ OOD	s. Ravnogor
101.	1312006	SD „Antei-PITD“ OOD	s. Aleko Konstantinovo
102.	1312023	„Inter-D“ OOD	s. Kozarsko
103.	1312024	ET „Mezmedin Halil-46“	s. Sarnitsa
104.	1412015	ET „Boycho Videnov-Elbokada 2000“	s. Stefanovo obsht. Radomir
105.	1512003	„Mandra-1“ EOOD	s. Tranchovitsa, obsht. Levski
106.	1512006	„Mandra“ OOD	s. Obnova obsht. Levski
107.	1512008	ET „Petar Tonovski-Viola“	gr. Koynare ul. „Hr. Botev“ 14
108.	1512010	ET „Militsa Lazarova-90“	gr. Slavyanovo, ul. „Asen Zlatarev“ 2
109.	1512012	ET „Ahmed Tatarla“	s. Dragash voyvoda, obsht. Nikopol
110.	1612013	„Polidey - 2“ OOD	s. Domlyan
111.	1612024	SD „Kostovi - EMK“	gr. Saedinenie ul. „L. Karavelov“ 5
112.	1612043	ET „Dimitar Bikov“	s. Karnare obsht. „Sopot“
113.	1612049	„Alpina-Milk“ EOOD	s. Zhelyazno
114.	1612064	OOD „Ikay“	s. Zhitnitsa osht. Kaloyanovo
115.	1712002	ET „Rosver-Krastyo Krastev“	gr. Tsar Kaloyan ul. „Sofia“ 41
116.	1712006	„Mesomania“ EOOD	s. Vladimirovtsi
117.	1712009	ET „Georgi Petrov-Kamen“	s. Dyankovo
118.	1712010	„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD	s. Yuper Industrialen kvartal

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
119.	1712012	ET „Veras 90“	s. Yasenovets
120.	1712013	ET „Deniz“	s. Ezerche
121.	1712017	„Diva 02“ OOD	gr. Isparih ul. „An. Kanchev“
122.	1712018	„Imdo“ OOD	s. Lipnik Stopanski dvor
123.	1712019	ET „Ivaylo-Milena Stancheva“	gr. Isparih Parvi stopanski dvor
124.	1712032	„Trio-milk“ OOD	s. Kichenitsa
125.	1712037	ET „Ali Isliamov“	s. Yasenovets
126.	1712039	„Stil-EA“ EOOD	s. Dyankovo
127.	1712040	ET „Meri-Ahmed Chakar“	s. Ezerche
128.	1712043	„Maxima-milk“ OOD	s. Samuil
129.	1712045	ET „AN-Nezhdet Ali“	s. Mortagonovo
130.	1712046	ET „Stem-Tezdhan Ali“	gr. Razgrad ul. „Knyaz Boris“ 23
131.	1712048	ET „Borisov i sin-Borislav Borisov“	s. Lavino
132.	1812005	„DAV-Viktor Simonov“ EOOD	gr. Vetovo ul. „Han Kubrat“ 52
133.	1812009	„Lakten“ OOD	gr. Vetovo ul. „Slivnitsa“
134.	1912002	„Laktokom“ EOOD	s. Kalipetrovo
135.	1912009	ET „Interes 2000 - Musa Musov“	s. Sitovo
136.	1912016	„Destan“ OOD	s. Iskra
137.	2012007	„Deltalakt“ OOD	s. Stoil voyvoda
138.	2012008	„Raftis“ EOOD	s. Byala
139.	2012010	„Saray“ OOD	s. Mokren
140.	2012011	ET „Ivan Gardev 52“	gr. Kermen ul. „Hadzhi Dimitar“ 2
141.	2012012	ET „Olimp-P. Gurtsov“	gr. Sliven m-t „Matsulka“
142.	2012024	ET „Denyo Kalchev 53“	gr. Sliven ul. „Samuilovsko shose“ 17
143.	2012029	„Eko asorti“ EOOD	s. Mechkarevo
144.	2012032	„Kiveks“ OOD	s. Kovachite
145.	2012036	„Minchevi“ OOD	s. Korten
146.	2112002	„RTSNPO“	gr. Smolyan ul. „Nevyastata“ 25
147.	2112003	„Milk-inzhenering“ OOD	gr. Smolyan ul. „Chervena skala“ 21
148.	2112008	MK „Rodopa milk“	s. Smilyan obsht. Smolyan
149.	2112010	„Mechi chal milk“ OOD	gr. Chepelare Stopanski dvor
150.	2112015	OOD „Rozhen Milk“	s. Davidkovo, obsht. Banite
151.	2112023	ET „Iliyan Isakov“	s. Trigrad obsht. Devin

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
152.	2112024	ET „Ulan-Dzh. Ulanov“	s. Borino
153.	2112026	ET „Vladimir Karamitev“	s. Varbina obsht. Madan
154.	2112027	„Keri“ OOD	s. Borino, obsht. Borino
155.	2212009	„Serdika-94“ OOD	gr. Sofia kv. Zheleznitza
156.	2212023	„EL BI BULGARIKUM“ EAD	gr. Sofia ul. „Malashevska“ 12 A
157.	2212027	„Ekobalkan“ OOD	gr. Sofia bul. „Evropa“ 138
158.	2312007	ET „Agropromilk“	gr. Ihtiman, ul. „P. Slaveikov“ 19
159.	2312013	ET „Dobrev“	s. Dragushinovo
160.	2312020	„MAH-2003“ EOOD	gr. Etropole bul. „Al. Stamboliyski“ 21
161.	2312023	„Mogila“ OOD	gr. Godech, ul. „Ruse“ 4
162.	2312026	„Dyado Liben“ OOD	gr. Koprivshitsa bul. „H. Nencho Palaveev“
163.	2312028	ET „Sisi Lyubomir Semkov“	s. Anton
164.	2312030	ET „Favorit-D. Grigorov“	s. Aldomirovtsi
165.	2312031	ET „Belite kamani“	s. Dragotintsi
166.	2312033	„Balkan spetsial“ OOD	s. Gorna Malina
167.	2312039	EOOD „Laktoni“	s. Ravno pole, obl. Sofiyska
168.	2312041	„Danim-D. Stoyanov“ EOOD	gr. Elin Pelin m-st Mansarovo
169.	2412003	„ODIT 2002“ OOD	s. Kaloyanovets obsht. Stara Zagora
170.	2412007	„Inikom“ OOD	s. Sarnevo obsht. Radnevo
171.	2412019	„Dekada“ OOD	s. Elhovo obsht. Stara Zagora
172.	2412023	Zemedelski institut	gr. St. Zagora
173.	2412038	„Elit Milk 2000“ OOD	s. Mirovo obsht. Br. Daskalovi
174.	2412039	„Penchev“ EOOD	gr. Chirpan ul. „Septemvriytsi“ 58
175.	2412040	„Inikom“ OOD	gr. Galabovo ul. „G. s. Rakovski“ 11
176.	2412041	„Mlechen syat 2003“ OOD	s. Bratya Daskalovi obsht. Bratya Daskalovi
177.	2512006	„Hadad“ OOD	s. Makariopolsko obsht. Targovishte
178.	2512011	ET „Sevi 2000-Sevie Ibryamova“	s. Krepcha obsht. Opaka
179.	2512016	„Milktrejd-BG“ OOD	s. Saedinenie obl. Targovishte
180.	2512018	„Biomak“ EOOD	gr. Omurtag ul. „Rodopi“ 2
181.	2512021	„Keya-Komers-03“ EOOD	s. Svetlen

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento	Città, via o villaggio, regione
182.	2612002	ET „Rusalka-Iv. Genev“	s. Kolarovo obl. Haskovska
183.	2612015	ET „Detelina 39“	s. Brod
184.	2612022	ET „Shampion 13-Deyan Panev“	s. Krepost obl. Haskovska
185.	2612027	„Byala mechka“ OOD	s. Min. bani obl. Haskovska
186.	2612038	„Bul Milk“ EOOD	gr. Haskovo Sev. industr. zona
187.	2612049	ET „Todorovi-53“	gr. Topolovgrad ul. „Bulgaria“ 65
188.	2712005	„Nadezhda“ OOD	s. Kliment
189.	2712009	„Ekselans“ OOD	s. Todor Ikononovo obsht. Kaolinovo
190.	2712010	„Kamadzhiev-milk“ EOOD	s. Kriva reka obsht. N. Kozlevo
191.	2712013	„Ekselans“ OOD	s. Osmar, obsht. V. Preslav
192.	2812002	„Arachievi“ OOD	s. Kirilovo, obl. Yambolska
193.	2812010	ET „Mladost-2-Yanko Yanev“	gr. Yambol, ul. „Yambolen“ 13
194.	2812018	ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov“	s. General Inzovo, obl. Yambolska
195.	BG 0218009	„Helios milk“ EOOD	gr. Aytos
196.	BG 0618001	ET „Folk-3“	s. Vranyak obsht. Byala Slatina obl. Vratsa
197.	BG 1318007	ET „Palmite-Vesela Popova“	gr. Strelcha ul. „Osvobozhdenie“ 17
198.	BG 2418008	„Varbev“ EOOD	s. Medovo obsht. Bratya Daskalovi
199.	BG 0318015	„Milteks-K.K.“ EOOD	gr. Varna ZPZ
200.	BG 0718004	AD „Merkuriy P i P“	gr. Gabrovo ul. „Balkan“ 4
201.	BG 1518005	ET „Kris-88-Emil Todorov“	gr. Pleven ul. „Grenaderska“ 97
202.	BG 1518006	„Sirma Milk“ EOOD	gr. Pleven Industrialna zona
203.	BG 1618040	„Galko“ EOOD	s. Voyvodinovo obsht. Maritsa obl. Plovdiv
204.	BG 1618044	„Valchev“ OOD	gr. Asenovgrad Mestnost „Kuriata“
205.	BG 2218045	„El-Em-Impeks“ EOOD	gr. Sofia Kv. Gorna bania
206.	BG 2318005	ET „Mantas-Hristo Manchev“	gr. Botevgrad ul. „St. Panchev“ 25
207.	BG 2418007	„El Bi Bulgarikum“ EAD	gr. Kazanlak kv. „Industrialen“ 2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2007

che istituisce un gruppo d'esperti in materia di fatturazione elettronica

(2007/717/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del trattato assegna alla Comunità il compito di assicurare l'instaurazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- (2) L'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾ consente l'emissione di fatture elettroniche in sostituzione delle fatture cartacee.
- (3) La strategia di Lisbona modificata per la crescita e l'occupazione⁽²⁾ comporta un programma di riforma economica di ampio respiro, il cui pilastro microeconomico poggia sulla creazione di un contesto favorevole alle imprese. Lo sviluppo di soluzioni interoperabili di fatturazione elettronica (*e-Invoicing*) è una componente fondamentale di quest'obiettivo.
- (4) Nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione»⁽³⁾ del 1° giugno 2005, la Commissione ha lanciato l'iniziativa i2010, nel cui quadro si dovranno trattare le principali sfide e gli sviluppi della società dell'informazione e del settore dei mezzi di comunicazione fino al 2010. Essa promuove un'economia digitale aperta e competitiva e pone l'accento sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), viste come un elemento propulsivo di integrazione e qualità della vita.
- (5) Il Consiglio europeo per i pagamenti (EPC), ossia l'organismo decisionale e di coordinamento del settore bancario europeo per quanto riguarda i pagamenti, si è impegnato a realizzare entro il 2010 un'area unica dei pagamenti in euro (AUPE) con infrastrutture e prodotti di pagamento integrati.
- (6) La fatturazione elettronica collega i processi interni delle imprese ai sistemi di pagamento, per cui l'AUPE e un'iniziativa efficace dell'Europa nel campo della fatturazione elettronica risulterebbero mutuamente integrative. La combinazione delle due iniziative dovrebbe apportare enormi benefici alle imprese e ai fornitori di servizi finanziari, grazie a una maggiore efficienza e automatizzazione delle catene dei servizi.
- (7) Per accrescere l'utilizzo dell'ambiente digitale e raccogliere tutti i benefici della fatturazione elettronica nella Comunità, occorre semplificare le pratiche attualmente seguite e agevolare la transizione a nuovi modelli di gestione aziendale, grazie a un quadro più integrato e uniforme, che verrebbe incontro in particolare agli interessi delle piccole e medie imprese (PMI) europee.
- (8) Nel dicembre 2006, un gruppo di parti interessate ha formato una *task force* sulla fatturazione elettronica presieduta dalla Commissione, cui hanno aderito imprese, rappresentanti delle banche e di altri fornitori di servizi e organismi di standardizzazione. L'obiettivo della *task force* era aprire la strada ai futuri lavori relativi a un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica. Essa ha formulato proposte per la possibile struttura di gestione, ha definito il percorso per un programma in materia di fatturazione elettronica e ha presentato la propria relazione finale nel giugno 2007.
- (9) Data l'esperienza positiva fatta con la *task force*, e al fine di risolvere problemi di lungo termine, si dovrebbe istituire un gruppo d'esperti in materia di fatturazione elettronica.
- (10) I compiti di tale gruppo dovrebbero essere individuare le esigenze⁽⁴⁾ e le responsabilità delle imprese per quanto riguarda l'esecuzione di determinati compiti, nonché guidare la creazione — entro la fine del 2009 — di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica inteso a stabilire una struttura concettuale comune a sostegno della fornitura di servizi di fatturazione elettronica in maniera aperta e interoperabile valida per tutta l'Europa.

(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

(2) COM(2005) 24.

(3) COM(2005) 229 def.

(4) Le esigenze delle imprese in materia di fatturazione elettronica rappresentano le caratteristiche cui dovrebbero corrispondere i servizi di fatturazione elettronica per venire incontro ai bisogni e agli obiettivi delle imprese interessate, così da far funzionare i processi dell'intera catena finanziaria e dei servizi. Tali esigenze sono espresse in termini di flussi di processo di alto livello, informazioni in materia di fatturazione elettronica e struttura standard dei messaggi.

- (11) Il gruppo d'esperti dovrebbe essere composto da persone dotate di competenza diretta riguardante le attività di fatturazione elettronica, comprese le parti interessate fondamentali del settore pubblico, le grandi e piccole imprese e i fornitori di servizi, le organizzazioni di standardizzazione e i rappresentanti dei consumatori. Inoltre occorre prevedere la partecipazione di osservatori. Le relazioni e le conclusioni del gruppo d'esperti si configurerebbero come lavoro dei membri del gruppo e non dovrebbero essere intese come l'espressione del parere della Commissione.
- (12) Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo d'esperti, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza allegata al regolamento interno della Commissione dalla decisione 2001/844/CE, CECA, EURATOM ⁽¹⁾.
- (13) I dati personali dei membri del gruppo d'esperti vanno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾.
- (14) È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà l'opportunità di una proroga a tempo debito,
- a) individuare i punti deboli del complesso normativo in materia di fatturazione elettronica a livello della Comunità e degli Stati membri che impediscono all'economia comunitaria di realizzare appieno il proprio potenziale;
- b) individuare le richieste delle imprese nei confronti di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica e garantirne la convalida ad opera delle parti interessate ⁽³⁾;
- c) individuare i dati rilevanti dal punto di vista della fatturazione elettronica, in particolare per il nesso tra la fattura e, almeno, il conferimento dell'incarico e i pagamenti, le questioni connesse all'imposta sul valore aggiunto, l'autenticazione e l'integrità, l'archiviazione e la conservazione, nonché la necessità di garantire la convalida di tali elementi ad opera delle parti interessate fondamentali;
- d) proporre i compiti da assegnare agli organismi di standardizzazione e un calendario per l'elaborazione di standard comuni basato sulle esigenze delle imprese e sui dati richiesti dalle parti interessate al fine di sostenere un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica;
- e) proporre il Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica, il quale dovrà stabilire una struttura concettuale comune, comprese richieste delle imprese e standard, e proporre soluzioni a sostegno della fornitura di servizi di fatturazione elettronica in maniera aperta e interoperabile in tutta Europa.

DECIDE:

Articolo 1

Il gruppo d'esperti in materia di fatturazione elettronica

È istituito il gruppo d'esperti in materia di fatturazione elettronica (qui di seguito «il gruppo»). La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Articolo 2

Compiti

1. Il gruppo in genere assiste la Commissione nell'elaborazione e nella sorveglianza dei progressi compiuti per quanto riguarda una strategia comune relativa alla creazione di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica.
2. I lavori del gruppo devono essere completati entro il 31 dicembre 2009.
3. Il gruppo svolge le seguenti funzioni:

4. Nello svolgimento delle sue funzioni il gruppo tiene conto del lavoro e delle soluzioni già esistenti, in particolare per quanto riguarda le richieste delle imprese e gli standard tecnici, in materia di fatturazione elettronica nel settore pubblico e privato.

5. Ove appropriato e necessario, il gruppo può individuare i compiti specifici di esecuzione da attribuire a sottogruppi o ad organismi esterni e organizzazioni competenti nel settore della fatturazione elettronica.

6. Il gruppo elabora e presenta alla Commissione una relazione intermedia contenente una sintesi dei progressi compiuti relativamente ai propri compiti ed eventuali raccomandazioni che fungano da stimolo alla riflessione e alla discussione tra la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate, in particolare le associazioni di imprese del settore. Detta relazione è resa accessibile al pubblico.

7. Il gruppo elabora e presenta alla Commissione una relazione finale contenente una descrizione del Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica. Detta relazione è resa accessibile al pubblico.

⁽¹⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ In particolare il settore pubblico, le imprese, il settore delle TIC e i fornitori di servizi finanziari.

*Articolo 3***Consultazione**

1. La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi materia che riguardi la fatturazione elettronica.
2. Il presidente del gruppo può consigliare la Commissione sull'opportunità di consultare quest'ultimo su una questione specifica.

*Articolo 4***Composizione — Nomina**

1. Il gruppo è composto da un massimo di 30 membri.
2. I membri sono nominati dalla Commissione, che li sceglie tra specialisti dotati di competenze nel settore della fatturazione elettronica sulla base delle candidature provenienti dalle associazioni di imprese del settore, dagli organismi del settore pubblico e dai singoli rappresentanti degli interessi di tutto o di parte del settore pubblico, delle imprese e del settore delle TIC, dei consumatori, dei fornitori di servizi finanziari e delle organizzazioni di standardizzazione nel campo della fatturazione elettronica.

I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva a cui la Commissione può attingere per la nomina di sostituti.

3. I membri nominati sono rappresentanti delle pubbliche autorità e della società civile.
4. La Commissione valuta le candidature in base ai seguenti criteri:
 - a) i membri devono rappresentare le parti interessate fondamentali (come i fornitori di servizi e di soluzioni, il settore pubblico, le imprese — comprese le PMI — e i consumatori) e le organizzazioni di standardizzazione;
 - b) i membri devono disporre di competenze ed esperienze recenti, pratiche od operative, relative alle questioni giuridiche, amministrative, fiscali, di standardizzazione e commerciali e/o tecniche nel settore della fatturazione elettronica su base transfrontaliera. In particolare, essi devono avere un'esperienza diretta di progetti o questioni imprenditoriali tali da dotarli della visione commerciale o tecnica necessaria per sviluppare soluzioni nei campi di cui alla presente decisione;
 - c) i membri devono essere in grado di contribuire alla definizione delle posizioni delle rispettive amministrazioni, organizzazioni madri, associazioni di imprese del settore o industrie, nonché di altre categorie di parti interessate per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo;

- d) i membri devono poter usare correntemente l'inglese in modo da poter contribuire alle discussioni e alla preparazione delle relazioni.

Le candidature ricevute dalle parti interessate devono essere accompagnate da materiale che dimostri il possesso dei suddetti requisiti da parte dei membri proposti.

5. Al momento di nominare i membri, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:

- a) competenze giuridiche, commerciali e tecniche richieste per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo;
- b) competenze relative a tutte le funzioni che riguardano la domanda e l'offerta nel settore della fatturazione elettronica.

Inoltre, la Commissione mira a garantire un'ampia rappresentanza geografica e una composizione equilibrata dal punto di vista dei sessi, sempre in base alle candidature ricevute.

6. I membri informano in tempo utile la Commissione di ogni conflitto d'interessi che potrebbe compromettere la loro indipendenza.

7. I nominativi dei membri designati individualmente sono pubblicati sul sito internet della DG o sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, o in entrambe le sedi, e sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001.

8. I membri sono nominati per un mandato di 12 mesi rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti oppure fino alla scadenza del mandato.

9. I membri possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti:

- a) quando si dimettono;
- b) quando non risultano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo;
- c) quando violano l'articolo 287 del trattato;
- d) quando, contrariamente al disposto del paragrafo 6, non hanno informato la Commissione in tempo utile in merito a un conflitto di interessi.

*Articolo 5***Presidente — Nomina**

1. La Commissione nomina il presidente del gruppo d'esperti tenendo conto della misura in cui la persona selezionata rappresenta gli interessi delle parti interessate fondamentali, contribuisce alle posizioni dell'industria per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo ed è in possesso delle competenze giuridiche, commerciali e tecniche richieste.

2. La Commissione nomina il presidente per un mandato di 12 mesi, rinnovabile.

*Articolo 6***Funzionamento**

1. La Commissione organizza le riunioni del gruppo, che vengono presiedute dal presidente.

2. D'accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo; tali sottogruppi sono sciolti non appena abbiano adempiuto al compito stabilito.

3. Il rappresentante della Commissione può invitare esperti od osservatori con particolari competenze su un argomento iscritto all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.

4. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se la Commissione ritiene che esse attengano a questioni confidenziali.

5. Normalmente, il gruppo e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria.

Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati.

6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

7. La Commissione può pubblicare o caricare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, sintesi, conclusioni o documenti di lavoro del gruppo.

*Articolo 7***Rimborso spese**

1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da presidente, membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

2. Il presidente, i membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

3. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal competente servizio della Commissione.

*Articolo 8***Validità**

La presente decisione scade il 31 dicembre 2009.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2007.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

MANDATO

GRUPPO D'ESPERTI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA**1. CONTESTO**

La Commissione europea ha raccolto le sfide della globalizzazione economica. Nella sua «vasta strategia d'innovazione per l'Europa» lanciata nel settembre 2006, la Commissione osservava che «In questo nuovo ordine economico, l'Europa non può competere se non diventando più inventiva, rispondendo meglio alle esigenze e alle preferenze dei consumatori e innovando di più.»

Due aspetti, l'efficienza e la sicurezza, emergono in quanto fondamento per migliorare la concorrenzialità dell'Europa nell'economia globale. Conferendo maggiore efficienza alle catene del valore si possono ridurre i costi, migliorando la sicurezza dell'ambiente in cui tali catene sono inserite le si rendono più concorrenziali. Pertanto, per promuovere l'innovazione è fondamentale assicurare l'efficienza e la sicurezza della catena del valore.

Snellendo il flusso delle informazioni in tutte le catene del valore si ridurranno le inefficienze, si migliorerà la sicurezza e si ridurranno i costi. Mentre l'Europa si appresta a varare l'area unica dei pagamenti in euro (AUPE), occorre affrontare la questione dei processi aziendali che richiedono un elevato numero di pagamenti da azienda ad azienda e da azienda al settore pubblico. L'AUPE dovrebbe apportare un contributo significativo all'agenda di Lisbona.

L'obiettivo di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica sta nel fornire la base attraverso la quale ottenere l'interoperabilità delle soluzioni di fatturazione elettronica nel settore pubblico e privato. Questa base per l'interoperabilità sarà assicurata da norme aziendali e da standard tecnici comuni. Il Quadro aiuterà a rafforzare gli incentivi commerciali favorevoli al commercio elettronico in sostituzione dei processi manuali su formato cartaceo, contribuendo così a rimuovere le barriere attuali all'assimilazione e istituzione di soluzioni di fatturazione elettronica intracomunitarie (transfrontaliere).

2. MANDATO DEL GRUPPO D'ESPERTI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il gruppo d'esperti («il gruppo») assiste la Commissione nell'elaborazione e nella sorveglianza dei progressi compiuti per quanto riguarda una strategia comune relativa alla creazione di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica.

I lavori del gruppo devono essere completati entro il 31 dicembre 2009.

Il gruppo svolge le seguenti funzioni:

- a) individuare i punti deboli del complesso normativo in materia di fatturazione elettronica a livello della Comunità e degli Stati membri che impediscono all'economia comunitaria di realizzare appieno il proprio potenziale;
- b) individuare le esigenze delle imprese nei confronti di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica e garantirne la convalida ad opera delle parti interessate;
- c) individuare gli elementi rilevanti dal punto di vista della fatturazione elettronica, in particolare per il nesso tra la fattura e, almeno, il conferimento dell'incarico e i pagamenti, le questioni connesse all'imposta sul valore aggiunto, l'autenticazione e l'integrità, l'archiviazione e la conservazione, nonché la necessità di garantire la convalida di tali elementi ad opera delle parti interessate fondamentali;
- d) proporre i compiti da assegnare agli organismi di standardizzazione e un calendario per l'elaborazione di standard comuni basati sulle esigenze delle imprese e sui dati richiesti dalle parti interessate al fine di sostenere un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica;
- e) proporre il Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica, il quale dovrà stabilire una struttura concettuale comune, comprese le esigenze delle imprese e gli standard, e proporre soluzioni a sostegno della fornitura di servizi di fatturazione elettronica in maniera aperta e interoperabile in tutta Europa.

Nello svolgimento delle sue funzioni il gruppo tiene conto del lavoro e delle soluzioni già esistenti, in particolare per quanto riguarda le esigenze delle imprese e gli standard tecnici, in materia di fatturazione elettronica nel settore pubblico e privato.

Ove appropriato e necessario, il gruppo può individuare i compiti specifici di esecuzione da attribuire a sottogruppi o ad organismi esterni e organizzazioni competenti nel settore della fatturazione elettronica.

Il gruppo elabora e presenta alla Commissione una relazione intermedia contenente una sintesi dei progressi compiuti relativamente ai propri compiti ed eventuali raccomandazioni che fungano da stimolo alla riflessione e alla discussione tra la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate, in particolare le associazioni di imprese del settore. Detta relazione è resa accessibile al pubblico.

Il gruppo elabora e presenta alla Commissione una relazione finale contenente una descrizione del Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica. Detta relazione è resa accessibile al pubblico. Le relazioni non possono essere intese come l'espressione del parere della Commissione.

3. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

3.1. Composizione

Il gruppo è composto da un massimo di 30 membri.

I membri sono nominati dalla Commissione, che li sceglie tra specialisti dotati di competenze nel settore della fatturazione elettronica sulla base delle candidature provenienti dalle associazioni di imprese del settore, dagli organismi del settore pubblico e dai singoli rappresentanti degli interessi di tutto o di parte del settore pubblico, delle imprese e del settore delle TIC, dei consumatori, dei fornitori di servizi finanziari e delle organizzazioni di standardizzazione nel campo della fatturazione elettronica.

3.2. Invito a presentare candidature

In seguito all'adozione della decisione che istituisce il gruppo, la Commissione pubblicherà un invito a presentare candidature provenienti dalle associazioni di imprese del settore, dagli organismi del settore pubblico e dai singoli rappresentanti degli interessi di tutto o di parte del settore pubblico, delle imprese e del settore delle TIC, dei consumatori, dei fornitori di servizi finanziari e delle organizzazioni di standardizzazione nel campo della fatturazione elettronica.

Le associazioni di imprese del settore, gli organismi del settore pubblico e i singoli che desiderino partecipare al gruppo devono formulare per iscritto la propria candidatura e inviarla alla Commissione entro e non oltre il 30 novembre 2007.

Le candidature devono contenere una motivazione circostanziata indicante le ragioni per cui l'interessato desidera partecipare al gruppo.

La Commissione valuta le candidature in base ai seguenti criteri:

- a) i membri devono rappresentare le parti interessate fondamentali (come i fornitori di servizi e di soluzioni, il settore pubblico, le imprese — comprese le PMI — e i consumatori) e le organizzazioni di standardizzazione;
- b) i membri devono disporre di competenze ed esperienze recenti, pratiche od operative, relative alle questioni giuridiche, amministrative, fiscali, di standardizzazione e commerciali e/o tecniche nel settore della fatturazione elettronica su base transfrontaliera. In particolare, essi devono avere un'esperienza diretta di progetti o questioni imprenditoriali tali da dotarli della visione commerciale o tecnica necessaria per sviluppare soluzioni nei campi di cui alla presente decisione;
- c) i membri devono essere in grado di contribuire alle posizioni delle rispettive amministrazioni, organizzazioni madri, associazioni di imprese del settore o industrie, nonché di altre categorie di parti interessate per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo;
- d) i membri devono poter usare correntemente l'inglese in modo da poter contribuire alle discussioni e alla preparazione delle relazioni.

Le candidature ricevute dalle parti interessate devono essere corredate di documenti che dimostrino il possesso dei suddetti requisiti da parte dei membri proposti.

3.3. Determinazione finale della composizione del gruppo

La Commissione decide sulla composizione del gruppo in base alle proposte formulate in risposta al presente invito a presentare candidature.

Al momento di nominare i membri, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:

- a) competenze giuridiche, commerciali e tecniche richieste per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo;
- b) competenze relative a tutte le funzioni che riguardano la domanda e l'offerta nel settore della fatturazione elettronica.

Inoltre, la Commissione mira a garantire un'ampia rappresentanza geografica e una composizione equilibrata dal punto di vista dei sessi, sempre in base alle candidature ricevute.

I membri informano in tempo utile la Commissione di ogni conflitto d'interessi che potrebbe compromettere la loro indipendenza.

I nominativi dei membri designati individualmente sono pubblicati sul sito internet della DG o sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, o in entrambe le sedi e sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001.

I membri sono nominati per un mandato di 12 mesi rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti oppure fino alla scadenza del mandato.

I membri possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti:

- a) quando si dimettono;
- b) quando non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo;
- c) quando violano l'articolo 287 del trattato;
- d) quando non hanno informato la Commissione in tempo utile in merito a un conflitto di interessi.

3.4. **Presidente**

La Commissione nomina il presidente del gruppo d'esperti tenendo conto della misura in cui la persona selezionata rappresenta gli interessi delle parti interessate fondamentali, contribuisce alla definizione delle posizioni dell'industria per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo ed è in possesso delle competenze giuridiche, commerciali e tecniche richieste.

La Commissione nomina il presidente per un mandato di 12 mesi, rinnovabile.

3.5. **Funzionamento**

La Commissione organizza le riunioni del gruppo, che vengono presiedute dal presidente.

D'accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo, i quali vengono sciolti non appena abbiano terminato i propri compiti.

Il rappresentante della Commissione può invitare esperti od osservatori con particolari competenze su un argomento iscritto all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.

Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o dei sottogruppi non possono essere divulgate se la Commissione ritiene che vertano su questioni riservate.

Normalmente, il gruppo e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati.

Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

La Commissione può pubblicare o caricare sul proprio sito Internet, nella lingua originale del documento interessato, sintesi, conclusioni o documenti di lavoro del gruppo.

3.6. **Rimborso spese**

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da presidente, membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

Il presidente, i membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal competente servizio della Commissione.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2007

che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro

[notificata con il numero C(2007) 5452]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/718/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- (4) La situazione dell'afta epizootica a Cipro rende necessario rafforzare le misure di lotta contro tale malattia adottate da Cipro.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾ in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Focolai di afta epizootica sono stati denunciati a Cipro.

(2) La situazione dell'afta epizootica a Cipro rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e all'immissione sul mercato di alcuni loro prodotti derivati.

(3) Cipro ha adottato misure a norma della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE ⁽³⁾, e ha preso ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione.

- (5) È opportuno definire come misura permanente le aree ad alto e basso rischio nello Stato membro colpito e stabilire il divieto di spedire gli animali sensibili dalle aree ad alto e basso rischio come pure il divieto di spedire i prodotti derivati da animali sensibili dalle aree ad alto rischio. La decisione deve anche stabilire le norme applicabili alla spedizione da tali aree di prodotti sicuri che sono stati fabbricati prima delle restrizioni da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni, oppure che sono stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica.

- (6) Le dimensioni delle aree a rischio definito sono stabilite in funzione degli eventuali contatti individuati con l'azienda infetta e tengono conto della possibilità di realizzare controlli sufficienti sui movimenti di animali e prodotti. Al momento, e sulla base delle informazioni fornite da Cipro, l'intero territorio di Cipro deve essere considerato area ad alto rischio.

- (7) Il divieto di spedizione deve riguardare soltanto i prodotti derivati da animali delle specie sensibili provenienti od ottenuti da animali originari delle aree ad alto rischio di cui all'allegato I e non deve riguardare il transito attraverso queste aree dei prodotti provenienti od ottenuti da animali originari di altre aree.

- (8) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ riguarda i problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

- (9) La direttiva 91/68/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ concerne le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽⁴⁾ GU L 21 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

⁽⁵⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

- (10) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, disciplina tra l'altro gli scambi di altri artiodattili, gli scambi di sperma, ovuli ed embrioni di ovini e caprini nonché quelli di embrioni di suini.
- (11) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾, detta tra l'altro le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni, carni di selvaggina d'allevamento, prodotti a base di carne, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, e prodotti lattiero-caseari.
- (12) Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, riguarda tra l'altro la bollatura sanitaria dei prodotti alimentari di origine animale.
- (13) La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, dispone un trattamento specifico dei prodotti a base di carne che garantisca l'inattivazione del virus dell'fta epizootica nei prodotti di origine animale.
- (14) La decisione 2001/304/CE della Commissione, dell'11 aprile 2001, relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'fta epizootica nel Regno Unito ⁽⁵⁾, introduce uno specifico bollo sanitario da applicare ad alcuni prodotti di origine animale la cui commercializzazione è limitata al mercato nazionale. È opportuno dettare in un allegato a sé una bollatura analoga per quanto concerne l'fta epizootica a Cipro.
- (15) La direttiva 92/118/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.
- (16) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽⁷⁾, prevede una serie di trattamenti dei sottoprodotti di origine animale per l'inattivazione del virus dell'fta epizootica.
- (17) La direttiva 88/407/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾ stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.
- (18) La direttiva 89/556/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.
- (19) La direttiva 90/429/CEE del Consiglio ⁽¹⁰⁾ stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.
- (20) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹¹⁾ stabilisce un meccanismo di indennizzo alle aziende colpite per le perdite subite in ragione delle misure di controllo della malattia.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.

⁽⁴⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/49/CE (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 30).

⁽⁶⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

⁽⁷⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

⁽⁹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

⁽¹⁰⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽¹¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

- (21) Poiché i medicinali di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽¹⁾, alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽²⁾, e alla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano ⁽³⁾ non rientrano più nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, tali medicinali devono essere esclusi dalle restrizioni di polizia sanitaria introdotte dalla presente decisione.
- (22) L'articolo 6 della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE ⁽⁴⁾, prevede una deroga dai controlli veterinari per alcuni prodotti contenenti prodotti di origine animale. È opportuno consentire la spedizione di tali prodotti dalle aree ad alto rischio, in base a un regime di certificazione semplificato.
- (23) Gli Stati membri diversi da Cipro devono sostenere le misure di lotta contro la malattia messe in atto nelle aree colpite assicurandosi che non siano spediti in quelle aree animali sensibili vivi.
- (24) Per comprendere meglio la situazione epidemiologica e agevolare l'individuazione della possibile infezione, occorre applicare un blocco prolungato del bestiame nell'isola, prevedendo nel contempo la possibilità di macellazione e trasporto degli equidi in condizioni controllate.
- (25) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 3 dicembre 2007 e le misure prese saranno, se necessario, adattate.
- (26) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

⁽²⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 121 del 1.5.2001, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽⁴⁾ GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Animali vivi

1. Fatte salve le misure adottate da Cipro nel quadro della direttiva 2003/85/CE, in particolare l'istituzione di una zona di controllo temporaneo in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e un divieto dei movimenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva, Cipro provvede affinché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2. Non sono trasportati tra le aree elencate negli *allegati I e II* animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.

3. Non sono spediti da o trasportati attraverso le aree elencate negli *allegati I e II* animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.

4. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti di Cipro possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le aree elencate negli *allegati I e II* sulle strade principali e per ferrovia.

5. I certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE per gli animali vivi delle specie ovina e caprina che accompagnano gli animali spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio di Cipro non elencate negli *allegati I e II* recano la seguente dicitura:

«Animali conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

6. I certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati di cui al paragrafo 5, spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio di Cipro non elencate negli *allegati I e II*, recano la seguente dicitura:

«Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

7. Gli animali accompagnati da un certificato di polizia sanitaria di cui ai paragrafi 5 e 6 possono essere spediti verso altri Stati membri soltanto se l'autorità veterinaria locale di Cipro ha informato, tre giorni prima del trasporto, le autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione.

8. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di Cipro possono autorizzare il trasporto di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica da un'azienda situata nelle aree elencate nell'allegato II a un macello situato nelle aree di cui all'allegato I.

Articolo 2

Carni

1. Ai fini del presente articolo, per «carni» si intendono «carni fresche», «carni macinate», «carni separate meccanicamente» e «preparazioni di carni», come definite all'allegato I, punti 1.10, 1.13, 1.14 e 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004.

2. Cipro non spedisce carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti o ottenute da animali originari delle aree elencate nell'allegato I.

3. Le carni che non possono essere spedite da Cipro a norma della presente decisione vengono contrassegnate conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o conformemente all'allegato IV.

4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché le carni:

a) siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b) risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

i) essere state ottenute anteriormente al 15 settembre 2007 oppure

ii) provenire da animali allevati per almeno 90 giorni prima della macellazione o dalla nascita, se di età inferiore ai 90 giorni, e macellati al di fuori delle aree elencate negli allegati I e II o, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica («selvaggina selvatica»), da animali uccisi fuori delle aree elencate negli allegati I e II oppure

iii) essere conformi alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e);

c) siano state ottenute da ungulati domestici o da selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica («selvaggina d'allevamento»), come indicato alle rispettive categorie di carni in una delle colonne da 4 a 7 dell'allegato III, e risultino conformi alle seguenti condizioni:

i) gli animali sono stati allevati per almeno 90 giorni prima della data di macellazione, o dalla nascita se di età inferiore ai 90 giorni, presso aziende situate all'interno delle aree specificate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nel corso dei 90 giorni precedenti la data di macellazione;

ii) nei 21 giorni precedenti la data del trasporto verso il macello o, nel caso della selvaggina d'allevamento, prima della data della macellazione presso l'azienda, gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un'unica azienda situata al centro di una zona con un raggio minimo di 10 km in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nel corso dei 30 giorni precedenti la data di carico;

iii) nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica è stato introdotto nell'azienda di cui al punto ii) nel corso dei 21 giorni precedenti la data di carico o, nel caso della selvaggina d'allevamento, o la data della macellazione presso l'azienda, salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice che soddisfa le condizioni di cui al punto ii), nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni;

l'autorità competente può comunque autorizzare l'introduzione nell'azienda di cui al punto ii) di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica che soddisfino le condizioni di cui ai punti i) e ii) e che:

— provengano da un'azienda nella quale non siano stati introdotti animali di specie sensibili all'afta epizootica nel corso dei 21 giorni precedenti la data del trasporto nell'azienda di cui al punto ii), salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice, per cui il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni oppure

— siano stati sottoposti con esito negativo a un test degli anticorpi contro l'afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato non più di 10 giorni prima della data del trasporto verso l'azienda di cui al punto ii) oppure

- provengano da un'azienda che sia stata sottoposta con esito negativo a un'indagine sierologica secondo un protocollo di campionamento atto a rivelare una prevalenza del 5 % dell'afta epizootica con un livello di confidenza di almeno il 95 %;
 - iv) gli animali o, nel caso della selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda, le carcasse sono stati trasportati sotto controllo ufficiale dall'azienda di cui al punto ii) al macello designato, in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima del carico;
 - v) gli animali sono stati macellati in meno di 24 ore dopo l'arrivo al macello e separatamente dagli animali per le cui carni non è autorizzata la spedizione dall'area indicata all'allegato I;
 - d) siano carni contrassegnate con il segno + alla colonna 8 dell'allegato III ottenute da selvaggina selvatica uccisa in aree in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica almeno nei 90 giorni precedenti la data di uccisione e situate a una distanza di almeno 20 km dalle aree non indicate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III;
 - e) di cui alle lettere c) e d) soddisfino inoltre le seguenti condizioni:
 - i) la loro spedizione può essere autorizzata solo dalle autorità veterinarie competenti di Cipro se
 - gli animali di cui alla lettera c), punto iv), sono stati trasportati allo stabilimento senza entrare in contatto con aziende situate in aree non indicate nelle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III e
 - lo stabilimento non è situato in una zona di protezione;
 - ii) le carni sono sempre chiaramente identificate, trattate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori dell'area di cui all'allegato I;
 - iii) durante l'ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale presso lo stabilimento che effettua la spedizione, o nel caso di macellazione presso l'azienda della selvaggina d'allevamento nell'azienda di cui alla lettera c), punto ii), o ancora nel caso della selvaggina selvatica nello stabilimento di lavorazione della selvaggina, non sono risultati segni clinici o post mortem dell'afta epizootica;
 - iv) le carni sono rimaste presso gli stabilimenti o le aziende di cui alla lettera e), punto iii), per almeno 24 ore successivamente all'ispezione post mortem degli animali di cui alle lettere c) e d);
 - v) ogni ulteriore preparazione di carni per spedizioni al di fuori dell'area indicata nell'allegato I è sospesa:
 - nel caso in cui l'afta epizootica sia stata diagnosticata negli stabilimenti o nelle aziende di cui alla lettera e), punto iii), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti gli animali presenti e l'eliminazione di tutte le carni e di tutti gli animali morti e non siano trascorse almeno 24 ore dall'ultimazione della pulitura e disinfezione complete di tali stabilimenti e aziende sotto il controllo di un veterinario ufficiale, e
 - nel caso in cui siano macellati nello stesso stabilimento animali sensibili all'afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I che non rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettere c) o d), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione di tali stabilimenti sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
 - vi) le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti e delle aziende da esse approvati ai fini dell'applicazione delle lettere c), d) ed e).
5. Il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.
6. Il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle aree elencate negli *allegati I e II* e trasportati, in deroga all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, direttamente e sotto controllo ufficiale senza alcun contatto con aziende situate in aree elencate nell'*allegato I* in un macello situato in un'area elencata nell'*allegato I* fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati, purché tali carni fresche vengano commercializzate unicamente nelle aree elencate negli *allegati I e II* e siano conformi alle seguenti condizioni:
- a) queste carni fresche devono recare tutte il bollo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o all'allegato IV della presente decisione;

b) il macello

i) opera sotto rigoroso controllo veterinario;

ii) sospende ogni ulteriore preparazione di carni per spedizioni al di fuori delle aree indicate nell'allegato I nel caso in cui siano macellati nello stesso macello animali sensibili all'afta epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I, finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione di tali macelli sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

c) le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori di Cipro.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

7. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) nello stabilimento di sezionamento sono lavorate in uno stesso giorno solo le carni fresche di cui al paragrafo 4, lettera b). Successivamente alla lavorazione di carni che non soddisfano detto requisito sono effettuate operazioni di pulizia e disinfezione;

b) queste carni devono recare tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004;

c) lo stabilimento di sezionamento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

d) le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

8. Le carni spedite da Cipro in altri Stati membri sono accompagnate da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Carni conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

Articolo 3

Prodotti a base di carne

1. Cipro non spedisce prodotti a base di carne, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili («prodotti a base di carne») provenienti dalle aree elencate nell'allegato I o preparati con carni ottenute da animali originari delle aree suddette.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004, purché i prodotti a base di carne:

a) siano chiaramente identificati e a partire dalla data di produzione siano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

b) risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

i) essere stati ottenuti da carni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b) oppure

ii) abbiano subito almeno uno dei trattamenti pertinenti previsti per l'afta epizootica dall'allegato III, parte 1 della direttiva 2002/99/CE.

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

3. I prodotti a base di carne spediti da Cipro in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

4. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono stati trasformati in uno stabilimento che applica il sistema «Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo» (HACCP) e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento previste, è sufficiente che il rispetto delle condizioni prescritte per il trattamento di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

5. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico conforme al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti *shelf-stable*), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 4

Latte

1. Cipro non spedisce latte, destinato o meno al consumo umano, proveniente dalle aree elencate nell'*allegato I*.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte prodotto da animali tenuti nelle aree elencate nell'*allegato I* che sia stato sottoposto a un trattamento conforme:

- a) all'*allegato IX*, parte A, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte destinato al consumo umano; oppure
- b) all'*allegato IX*, parte B, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte non destinato al consumo umano o destinato all'alimentazione di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte preparato in stabilimenti situati nelle aree elencate nell'*allegato I*, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) tutto il latte impiegato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati e munti fuori delle aree elencate nell'*allegato I*;
- b) lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;
- c) il latte deve essere chiaramente identificato, essere trasportato e immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'*allegato I*;
- d) il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle aree elencate nell'*allegato I* agli stabilimenti situati nelle aree elencate nell'*allegato I* si effettua in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle aree elencate nell'*allegato I* che detengono animali di specie sensibili all'afta epizootica;

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

4. Il latte spedito da Cipro in altri Stati membri è accompagnato da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Latte conforme alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

5. In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che è stato trasformato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

6. In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), e che è stato sottoposto a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti *shelf-stable*), è sufficiente che sia accompagnato da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 5

Prodotti lattiero-caseari

1. Cipro non spedisce prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano, provenienti dalle aree elencate nell'*allegato I*.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari:

- a) fabbricati anteriormente al 15 settembre 2007 oppure
- b) preparati con latte conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 o 3 oppure
- c) destinati ad essere esportati in un paese terzo le cui condizioni d'importazione consentono che tali prodotti siano sottoposti a un trattamento diverso da quelli previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, che garantisca l'inattivazione del virus dell'fta epizootica.

3. Fatto salvo l'*allegato III*, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, il divieto di cui al paragrafo 1 di questo articolo non si applica ai seguenti prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano:

- a) prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte con un pH controllato inferiore a 7,0 e che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 72 °C, a condizione che tale trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione;
- b) prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte crudo di animali delle specie bovina, ovina o caprina che abbiano soggiornato per almeno 30 giorni in un'azienda situata — all'interno di una delle aree elencate nell'*allegato I* — al centro di un cerchio del raggio di almeno 10 km in cui non si sia verificato alcun caso di ftia epizootica nei 30 giorni precedenti la data di produzione del latte crudo. Tali prodotti devono inoltre essere stati sottoposti a un processo di stagionatura o maturazione di almeno 90 giorni nel corso

del quale il pH viene abbassato al di sotto di 6,0 in tutta la massa e la loro crosta deve essere stata trattata con acido citrico allo 0,2 % subito prima del confezionamento o dell'imballaggio.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle aree elencate nell'*allegato I*, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) tutto il latte impiegato nello stabilimento è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure è stato ottenuto da animali fuori delle aree di cui all'*allegato I*;
- b) tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nei prodotti finali sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), o al paragrafo 3 oppure sono stati fabbricati con latte ottenuto da animali fuori delle aree elencate nell'*allegato I*;
- c) lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;
- d) i prodotti lattiero-caseari sono chiaramente identificati, trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'*allegato I*;

Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali.

Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

5. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati in uno stabilimento situato fuori delle aree elencate nell'*allegato I* con latte ottenuto anteriormente al 15 settembre 2007, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'*allegato I*.

6. I prodotti lattiero-caseari spediti da Cipro in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

«Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'fta epizootica a Cipro».

7. In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e trasformati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

8. In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari che soddisfano le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 lettera a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e che sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti *shelf-stable*), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 6

Sperma, ovuli e embrioni

1. Cipro non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («sperma, ovuli ed embrioni») provenienti dalle aree elencate negli allegati I e II.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

- a) a sperma, ovuli ed embrioni prodotti anteriormente al 15 settembre 2007;
- b) allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina, allo sperma suino congelato e allo sperma e agli embrioni congelati delle specie ovina e caprina, i quali siano stati importati a Cipro secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE e i quali dal momento della loro introduzione a Cipro siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1;
- c) allo sperma e agli embrioni congelati ottenuti da animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina tenuti durante almeno i 90 giorni precedenti la data della raccolta e durante la raccolta stessa al di fuori delle aree elencate negli allegati I e II e che:
 - i) siano stati immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni precedenti la spedizione, e

- ii) siano stati prelevati da animali donatori che abbiano soggiornato in centri o in aziende esenti da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti e nei 30 giorni seguenti la data della raccolta dello sperma e degli embrioni e situati al centro di una zona avente un raggio di 10 chilometri in cui non vi siano stati casi di afta epizootica almeno nei 30 giorni precedenti la data del prelievo.

Prima della spedizione dello sperma o degli embrioni di cui alle lettere a), b) e c), le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri e delle équipes autorizzati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

3. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE che accompagna lo sperma bovino congelato spedito da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

4. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che accompagna lo sperma suino congelato spedito da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Sperma suino congelato conforme alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

5. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE che accompagna gli embrioni bovini congelati spediti da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Embrioni bovini congelati conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

6. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna lo sperma ovino o caprino congelato spedito da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Sperma ovino/caprino congelato conforme alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».

7. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 92/65/CEE che accompagna gli embrioni congelati delle specie ovina o caprina congelato spedito da Cipro negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

«Embrioni ovini/caprini congelati conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afte epizootica a Cipro».

Articolo 7

Pelli

1. Cipro non spedisce pelli di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («pelli») provenienti dalle aree elencate nell'*allegato I*.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle pelli:

- a) prodotte a Cipro anteriormente al 15 settembre 2007;
- b) che sono conformi alle prescrizioni di cui all'*allegato VIII*, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, oppure
- c) che sono state prodotte fuori delle aree elencate nell'*allegato I* in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e dopo l'introduzione a Cipro sono state trasportate e immagazzinate separatamente dalle pelli di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1.

Si deve provvedere a separare le pelli trattate da quelle non trattate.

3. Cipro provvede affinché le pelli spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Pelli conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afte epizootica a Cipro».

4. In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'*allegato VIII*, capitolo VI, parte A, punto 1, lettere da b) a e), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che esse siano accompagnate da un documento commerciale attestante il rispetto di tali condizioni.

5. In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'*allegato VIII*, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 8

Altri prodotti di origine animale

1. Cipro non spedisce prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli da 2 a 7, prodotti successivamente al 15 settembre 2007, provenienti dalle aree elencate nell'*allegato I* od ottenuti da animali originari delle aree elencate nell'*allegato I*.

Cipro non spedisce stallatico e letame ottenuto da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o da altri artiodattili dalle aree elencate nell'*allegato I*.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica:

a) ai prodotti di origine animale che:

i) abbiano subito un trattamento termico

— in recipiente sigillato ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a 3,00 oppure

— nel corso del quale la temperatura al centro della massa raggiunga almeno i 70 °C, oppure

ii) siano stati prodotti fuori delle aree elencate nell'*allegato I* in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e che dopo l'introduzione a Cipro siano stati trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti di origine animale di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1;

b) al sangue e ai prodotti sanguigni, così come definiti all'*allegato I*, punti 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002, che siano stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui all'*allegato VIII*, capitolo IV, parte A, punto 3, lettera a, punto ii) di tale regolamento, seguito da un test di efficacia, o che siano stati importati in conformità dell'*allegato VIII*, capitolo IV, parte A del regolamento stesso;

- c) allo strutto e ai grassi fusi che siano stati sottoposti al trattamento termico di cui all'allegato VII, capitolo IV, parte B, punto 2, lettera d, punto iv), del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) agli involucri di origine animale conformi alle condizioni di cui all'allegato I, capitolo 2, parte A della direttiva 92/118/CEE e che siano stati puliti, raschiati e successivamente salati, o decolorati o essiccati, e per i quali siano state adottate precauzioni dopo il trattamento al fine da evitare la loro ricontaminazione;
- e) alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suini sottoposti a lavaggio industriale od ottenuti da conciatura e alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di maiale non trattati, debitamente imballati e secchi;
- f) agli alimenti per animali da compagnia conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo II, parte B, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- g) ai prodotti composti che non sono sottoposti a ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, a condizione che il trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione;
- h) ai trofei di caccia conformemente alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo VII, parte A, punti 1, 3 o 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- i) ai prodotti di origine animale imballati e destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio;
- j) ai medicinali di cui alla direttiva 2001/83/CE, ai dispositivi medici fabbricati utilizzando tessuti animali resi non vitali di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera g), della direttiva 93/42/CEE, ai medicinali veterinari di cui alla direttiva 2001/82/CE e ai medicinali in fase di sperimentazione di cui alla direttiva 2001/20/CE.
3. Cipro provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:
- «Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro».
4. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera f), del presente articolo è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento previste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla pertinente normativa comunitaria, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.
5. In deroga al paragrafo 3, è sufficiente che i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera e), siano accompagnati da un documento commerciale che attesti il lavaggio industriale o l'origine conciaria o la conformità alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VIII, parte A, punti 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002.
6. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.
7. In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere i) e j), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio, come medicinali o dispositivi medici, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione «solo per diagnosi in vitro» oppure «per esclusivo uso di laboratorio» oppure «medicinali» oppure «dispositivi medici».
8. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti composti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della decisione 2007/275/CE della Commissione, è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura:
- «Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente oppure sono stati sottoposti, nel corso della loro fabbricazione, a cottura completa o a un trattamento termico in tutta la loro massa, così che ogni materia prima risulta denaturata».

Articolo 9

Certificazione

1. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, le autorità competenti di Cipro provvedono affinché il documento commerciale richiesto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia convalidato allegando copia di un certificato ufficiale, attestante che:

- a) i prodotti sono stati fabbricati
- i) mediante un processo di produzione verificato e risultato conforme alle pertinenti prescrizioni della normativa comunitaria in materia di polizia sanitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica, oppure
- ii) che i prodotti in questione sono stati ottenuti da materiali pretrattati opportunamente certificati, e
- b) sono applicate le disposizioni necessarie a evitare eventuali ricontaminazioni ad opera del virus dell'afta epizootica dopo il trattamento.

Questa certificazione del processo di produzione reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, reca la data di scadenza ed è rinnovabile previa ispezione dello stabilimento.

2. Nel caso di prodotti destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale, le autorità competenti di Cipro possono autorizzare che le partite raggruppate di prodotti di origine animale diversi dalle carni fresche, dalle carni macinate, dalle carni separate meccanicamente e dalle preparazioni di carne, ognuno dei quali sia idoneo alla spedizione in conformità della presente decisione, siano accompagnate da un documento commerciale convalidato mediante copia allegata di un certificato veterinario ufficiale attestante che:

- a) i luoghi di spedizione dispongono di un sistema atto a garantire che le merci siano spedite soltanto se è possibile rintracciare le prove documentali della loro conformità alla presente decisione, e
- b) il sistema di cui alla lettera a) è stato verificato ed è risultato soddisfacente.

Questa certificazione del sistema di rintracciabilità reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, specifica la data di scadenza ed è rinnovabile soltanto previa verifica dello stabilimento conclusasi con risultati soddisfacenti.

Le autorità competenti di Cipro comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco di stabilimenti da esse approvato ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

Articolo 10

Pulizia e disinfezione

1. Cipro provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi nelle aree elencate negli *allegati I* e II siano puliti

e disinfettati dopo ogni operazione e affinché l'avvenuta pulizia e disinfezione sia registrata in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 64/432/CEE.

2. Cipro provvede affinché gli operatori dei porti di uscita da Cipro garantiscano che gli pneumatici degli autoveicoli in partenza da Cipro siano disinfettati.

Articolo 11

Alcuni prodotti esentati

Le restrizioni degli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione, dalle aree elencate nell'*allegato I*, dei prodotti di origine animale di cui agli stessi articoli se tali prodotti:

- a) non sono stati fabbricati a Cipro e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il paese di origine dei prodotti, oppure
- b) sono stati ottenuti in stabilimenti riconosciuti, ubicati nelle aree elencate nell'*allegato I*, da prodotti pretrattati non originari di tali aree, che:
- i) dopo l'introduzione nel territorio di Cipro sono stati trasportati, immagazzinati e trasformati separatamente dai prodotti di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'*allegato I*,
- ii) sono accompagnati da un documento commerciale o da un certificato ufficiale conforme alla presente decisione.

Articolo 12

Blocco

1. Fatte salve le misure adottate da Cipro a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2003/85/CE, Cipro vieta temporaneamente i movimenti di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina e degli equidi fino al 12 novembre 2007.

2. In deroga al divieto dei movimenti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare i movimenti di:

a) animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina purché:

- i) tutti gli animali sensibili dell'azienda di origine siano stati sottoposti con risultati soddisfacenti a un esame clinico e

ii) gli animali siano trasportati direttamente a un macello per esservi immediatamente macellati;

b) equidi purché trasportati nel rispetto dell'allegato VI, punto 2, della direttiva 2003/85/CE.

Articolo 13

Misure di competenza degli Stati membri diversi da Cipro

1. Gli Stati membri diversi da Cipro fanno in modo che non siano spediti animali vivi di specie sensibili verso le aree elencate nell'allegato I.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 della decisione 90/424/CEE del Consiglio e le misure già adottate dagli Stati membri, gli Stati membri diversi da Cipro adottano le misure precauzionali adeguate in relazione agli animali sensibili spediti da Cipro dopo il 15 settembre 2007, compresi isolamento ed esame clinico, se del caso in combinazione con analisi di laboratorio volte a individuare o escludere la presenza di un'infezione dovuta al virus dell'afta epizootica, e se necessario le misure di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/85/CE.

Articolo 14

Cooperazione tra gli Stati membri

Gli Stati membri collaborano al controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle aree elencate nell'allegato I e

alle campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi da Cipro.

Articolo 15

Attuazione

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 16

La presente decisione si applica fino al 15 dicembre 2007.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Le seguenti aree di Cipro:

Cipro

ALLEGATO II

Le seguenti aree di Cipro:

Cipro

ALLEGATO III

Le seguenti aree di Cipro:

1	2	3	4	5	6	7	8
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa	B	S/G	P	FG	WG
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—

ADNS = Codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B = carni bovine

S/G = carni ovine e caprine

P = carni suine

FG = selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica

WG = selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica

ALLEGATO IV

Bollatura sanitaria di cui all'articolo 2, paragrafo 3


Dimensioni:

CY = 7 mm

n. dello stabilimento = 10 mm

diametro esterno del cerchio = 50 mm

spessore della circonferenza del cerchio = 3 mm



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2007

che fissa, per la campagna 2007/2008, le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 5293]

(I testi in lingua bulgara, spagnola, ceca, tedesca, greca, francese, italiana, ungherese, maltese, portoghese, rumena, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)

(2007/719/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono definite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo ⁽²⁾.
- (2) Le modalità relative alla pianificazione finanziaria e alla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti a un determinato esercizio finanziario si intendano fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre dell'anno successivo.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le dotazioni finanziarie sono assegnate agli Stati membri tenendo debitamente conto della proporzione della superficie viticola comunitaria esistente nello Stato membro interessato.
- (4) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno che le dotazioni finanziarie siano assegnate per un determinato numero di ettari.
- (5) In virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 968/2007 della Commissione, del 17 agosto 2007, relativo al con-

tributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione previsto dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna viticola 2007/2008 ⁽³⁾, l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è applicabile, per la campagna viticola 2007/2008 e con alcune eccezioni, alle regioni ammissibili a un finanziamento a titolo dell'obiettivo di convergenza, conformemente al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽⁴⁾. Il contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione può pertanto essere più elevato nelle regioni di convergenza.

- (6) Occorre tenere conto della compensazione per le perdite di reddito subite dai viticoltori durante il periodo in cui i vigneti non sono ancora produttivi.
- (7) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1227/2000, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % degli importi della dotazione iniziale, le spese riconosciute per l'esercizio successivo e la corrispondente superficie totale sono ridotte di un terzo della differenza tra tale limite e le spese effettive sostenute durante l'esercizio di cui trattasi. Per la campagna 2007/2008 tale disposizione si applica alla Germania e alla Grecia, in cui le spese sostenute per l'esercizio 2007 rappresentano il 74 % della dotazione iniziale, al Lussemburgo, in cui le spese sostenute per l'esercizio 2007 rappresentano il 71 % della dotazione iniziale, a Malta, in cui le spese sostenute per l'esercizio 2007 rappresentano il 40 % della dotazione iniziale, e alla Slovacchia, in cui le spese sostenute per lo stesso esercizio rappresentano il 27 % della dotazione iniziale. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 922/2007 della Commissione, del 1° agosto 2007, recante deroga al regolamento (CE) n. 1227/2000 per quanto riguarda la disposizione transitoria relativa alle dotazioni finanziarie per la Bulgaria e la Romania per la ristrutturazione e la riconversione ⁽⁵⁾, tale riduzione non si applica alla Bulgaria e alla Romania per la campagna viticola 2007/2008.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 215 del 18.8.2007, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

⁽⁵⁾ GU L 201 del 2.8.2007, pag. 7.

- (8) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l'obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la campagna 2007/2008 le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri interessati, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti a titolo del regolamento (CE) n. 1493/1999, figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d'Austria, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Dotazioni finanziarie indicative per la campagna 2007/2008

Stato membro	Superficie (ha)	Dotazione finanziaria (EUR)
Bulgaria	2 403	18 044 087
Repubblica ceca	647	10 897 834
Germania	1 545	13 295 911
Grecia	886	8 715 834
Spagna	20 233	162 136 325
Francia	14 384	110 676 302
Italia	12 279	101 107 716
Cipro	156	2 219 214
Lussemburgo	7	56 800
Ungheria	1 472	11 779 162
Malta	9	103 987
Austria	1 170	6 678 313
Portogallo	4 004	34 729 863
Romania	3 008	25 068 762
Slovenia	139	2 699 939
Slovacchia	473	1 789 952
Totale	62 816	510 000 000